

TRIBUNALE CIVILE INTERNAZIONALE ORGANO PERMANENTE DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA

SENTENZA DI PRIMO GRADO, ISCRITTA AL N. 3/2013 DEL RE-GISTRO GENERALE DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA, PRONUNCIATA IN RAGUSA, NELLA VIA , IN DATA 10 GIUGNO 2013, DAL TRIBUNALE CIVILE INTERNAZIONALE - ORGANO PERMANENTE DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA. AVENTE GLI EFFETT! DI SENTENZA PRONUNCIATA DAL-

L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, EX ART. 824 BIS C.P.C., NELLA CONTROVERSIA TRA L' UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA, ORGANO DELL'ISTITUTO

SUPERIORE DI DIRITTO NOBILIARE, CON SEDE LEGALE IN RAGUSA, NELLA VIA , IN PERSONA DEL SUO PRO-

CURATORE GENERALE, AVV.

. CITTADI-

NO ITALIANO, NATO IN

, E LO

STATO DI ANTARCTICLAND, CON CAPITALE CAPO GOTT (LATI-TUDINE 72°45'04.90"S; LONGITUDINE 90°50'16.07" O) E CON SE-DE PER L' EUROPA IN MALTA, 146 FLAT NR. 2 ST. LUCIA STREET-VALLETTA VTL 1183, IN PERSONA DEI RAPPRESEN-TANTI COSTITUZIONALI

CESARE.

DOMICILIATI PRESSO E

NELLO STUDIO LEGALE DELL' AVV. SEBASTIANO FORO DI ROMA, SITO IN ROMA NELLA VIA

DEL



CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA

Via - 97100 Ragusa

Registro Generale n. 3/2013

SENTENZA

AVENTE GLI EFFETTI DI SENTENZA PRONUNCIATA DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, EX ART. 824 BIS C.P.C.

PRONUNCIATA

il 10 giugno 2013 dal Tribunale Civile Internazionale - Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, nella controversia tra l' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, organo dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare, con sede legale in Ragusa, nella Via , in persona del suo Procuratore Generale, avv. , cittadino italiano, , rappresentato e difeso dall' avv. nato in del Foro Ecclesiastico Campano, con studio , e lo Stato di Antarcticland, legale in Bologna, nella Via con capitale Capo Gott (latitudine 72°45'04.90"S; longitudine 90°50' 16.07" O) e con sede per l' Europa in Malta, 146 Flat nr. 2 St. Lucia Street Valletta VTL 1183, in persona dei rappresentanti costituzionali Cesare

rappresentato e difeso dall' avv.

Sebastiano del Foro di Roma, con studio legale in Roma, nella Via

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Notary Public & Commissioner of Oaths
7, Mill Street, Journia 31488
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
PLATATION 21498-77 Mob. 98483286
Email: noiagius@maltanel.net



IL TRIBUNALE CIVILE INTERNAZIONALE ORGANO PERMANENTE DELLA

CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA

riunito in Ragusa, Via

in persona dei seguenti

magistrati arbitrali – giudici di primo grado:

- avv. Michele

, nella qualità di Presiden-

- avv. Giovanni

, nella qualità

di giudice - relatore;

- avv. Manuela

, nella qualità di

giudice;

- con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, avv. Baldassare del Foro di Trapani, con studio legale in Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.u.
Notary Public & Commissioner of Oaths
T, Mill Street, Cormi GRM 3108
Tel. 21443808 21498470 Mob. 98493266
Email: notacius@maltaner.net



HA PRONUNCIATO

a norma degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile, così come sostituiti dal D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la seguente

SENTENZA

AVENTE GLI EFFETTI DI SENTENZA PRONUNCIATA
DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DELLA REPUBBLICA
ITALIANA, EX ART. 824 BIS C.P.C.

nella controversia risultante dalla convenzione stipulata, in data 20 aprile 2013, in Palermo , registrata nello

Territoriale di Trapani, in data 24 aprile 2013, al n. , serie ;

TRA

l' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, organo dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare, con sede legale in Ragusa, nella Via
, in persona del Procuratore Generale di detta Corte Arbitrale, avv. Baldassare

- , rappresentato e difeso dall' avv. Rosario

 Foro Ecclesiastico Campano, nel cui studio legale
 in Bologna, nella Via
 - , è elettivamente domiciliato per mandato a margine della

Notary Public & Commissioner of Oaths 7, Mill Street, Gorni GRM 3108
7, Mill Street, Gorni GRM 3108
146 Ear No 2 St. Lucal Screet, Vallatta VIT 1183
Earli: notagius@malkanet.net

memoria introduttiva del 16 maggio 2013, di cui infra;

E

lo Stato di Antarcticland, con capitale Capo Gott (latitudine 72°45'04.90"S; longitudine 90°50'16.07" O) e con sede per l' Europa in Malta, 146 Flat nr. 2 St. Lucia Street – Valletta VTL 1183, in persona dei rappresentanti costituzionali

, elettivamente

domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso e nello studio legale dell' avv. Sebastiano del Foro di Roma, sito in Roma nella Via , dal quale sono rappresentati e difesi per mandato a margine della memoria introduttiva del 14 maggio 2013, di cui infra;

AVENTE AD OGGETTO

- a) l'accertamento della qualità di Stato del soggetto di diritto internazionale denominato Stato di Antarcticland;
- b) l'accertamento delle qualità di soggetti materiali di diritto internazionale in capo ai componenti dell' ufficio di Capo dello Stato dello Stato di Antarcticland.

SI PREMETTE





l'arbitrato, con nomina risultante alla lettera b) del citato compromesso; e che essi hanno accettato tale nomina sottoscrivendo la dichiarazione relativa in data 29 aprile 2013, a termini della previsione di cui alla lettera i) del detto compromesso;

- che alla lettera **h**) del succitato compromesso le parti hanno stabilito che la presente sentenza deve essere pronunciata entro il 25 giugno 2013;
- che l' avv. Michele e l' avv. Manuela , in data 29 aprile 2013, hanno delegato a compiere gli atti di istruzione l' avv. Giovanni , ai sensi dell'art. 816 ter, comma 1, c.p.c.; tale delega viene depositata in una alla presente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Allo scopo di dirimere e di definire la vertenza di cui in epigrafe, i termini della quale meglio si esporranno infra alla voce "IN FATTO", l' avv. Baldassare , nella sua spiegata qualità, Cesare , come sopra generalizzati e nelle loro qualità, hanno stipulato la convenzione per arbitrato, in data 20 aprile 2013, registrata presso lo Sportello di Alcamo

, in data 24 aprile 2013, al n. , serie , che viene depositata in una alla presente sentenza che la definisce, ex art. 825, comma 1, del codice di procedura civile. Le parti, ai sensi di quanto da esse previsto e stabilito alla lettera f) della convenzione per arbitrato, sono state invitate dall' avv. Giovanni



, delegato agli atti d'istruzione, secondo quanto prima s'è detto, a presentare documenti, memorie e repliche entro il 25 maggio 2013; e, in ottemperanza a tale invito, ciascuna di esse ha inviato alla Cancelleria della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, e-mail mezzo), propria memoria difensiva; e precisamente Cesare , nelle loro qualità di rappresentanti costituzionali dello Stato di Antarcticland, in data 14 maggio 2013 e l' avv. Baldassare in data 16 maggio 2013. Le parti convocate poi in Ragusa,

, in data 17 maggio 2013, hanno comunicato telefonicamente

di volere rinunciare a comparire avanti all'avv. Giovanni , delegato agli atti d'istruzione, insistendo ognuna di esse nelle proprie conclusioni. Le parti, infine, hanno fatto pervenire alla Cancelleria della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, e-mail :), le rispettive memorie di replica; quella di Cesare , ut supra generalizzati, in data 22 maggio 2013, e quella dell' avv. Baldassare in data 24 maggio 2013. Questo Tribunale dà atto: a) che le dette e-mail sono state girate dal Cancelliere della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, in persona del dott. Pietro a mezzo e-mail, al Presidente del Tribunale Civile Internazionale, avv. Michele , lo stesso giorno in cui gli sono pervenute; b) che la memoria introduttiva dello Stato

Dr. ANTOINE ACUS, LL.D., Ph.D.
Notary Publia & Commissioner of Oaths
Min Street, Commissioner of Oaths
Min Street, Commissioner of Oaths
Tel 21443808 21498470 Mob. 98435286
Email: notagius@maitanet.net

di Antarcticland, su richiesta del giudice istruttore , è stata portata a conoscenza, a cura del Cancelliere della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, dell' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, in data 17 maggio 2013; mentre la memoria introduttiva dell' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa è stata portata a conoscenza, su richiesta del detto giudice istruttore ed a cura del detto Cancelliere, dei rappresentanti costituzionali dello Stato di Antarcticland, in pari data. Avendo le parti concluso come dalle rispettive memorie di replica, l' avv. Giovanni , in virtù della delega agli atti d'istruzione a lui conferita dagli altri due giudici, ha ritenuto e dichiarato chiusa l'istruttoria. Indi, il Tribunale Civile Internazionale -Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, esaminati gli atti, ha reso la presente sentenza.

IN FATTO

Cesare , in qualità di rappresentanti costituzionali del soggetto di diritto internazionale denominato Stato di Antarcticland, hanno chiesto di fare accertare, in contraddittorio con l' Ufficio del procuratore Generale di detta Corte Arbitrale, dal Tribunale Civile Internazionale – Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa la qualità di Stato del soggetto di diritto internazionale





denominato Stato di Antarcticland e le qualità di soggetti materiali di diritto internazionale in capo ai componenti dell' Ufficio di Capo dello Stato dello Stato di Antarcticland. L' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, in persona del suo Procuratore Generale, avv. Baldassare , ritiene, invece, che lo Stato di Antarcticland sia un soggetto di diritto internazionale inesistente, in quanto non riconosciuto dalla comunità internazionale.

Tali i termini della controversia.

Per questi motivi, le parti hanno chiesto a questo Tribunale, conformemente al paragrafo a) di detta convenzione di arbitrato di rispondere alle seguenti domande:

- 1. Fabian Gottlieb Von Bellingshausen fu il primo Capo del Sovrano Ordine dei Cavalieri di Ghiaccio ?
- 2. La dichiarazione del 5 luglio 2011 di S.A.S. del Principe

 Giovanni , ha il significato

 di rinuncia definitiva, senza limiti e senza riserva alcuna, a tutti i

 suoi diritti sullo Stato di Antarcticland?

3. Rolando

, può esercitare diritti costituzionali sullo Stato di Antarcticland?

- 4. Il Trattato dell' Antartico del 1° dicembre 1959 impone allo Stato di Antarcticland obblighi di fare o di non fare ?
- 5. L' art. IV del Trattato Antartico del 1º dicembre 1959 ha reso inefficace la sovranità e l'indipendenza dello Stato di

Notary Public & Commissioner of Oaths

7, Mil Sheer, Tormi ORM 3108

7, Mil Sheer, Tormi ORM 3108

7, Mil Sheer, Tormi ORM 3108

7, Mil Sheer, Walletta VLT 1163

7, Mil Sheer, Mob. 69493286

7, Mark 18, Mob. 69493286

Antarcticland, soggetto di diritto internazionale indipendente entro i confini compresi tra il Polo Sud ed il 60° Sud di latitudine e contenuti tra la longitudine 90° Ovest e la longitudine 135° Ovest?

- 6. Il Trattato Antartico del 1º dicembre 1959 vincola, anche, i cittadini di uno Stato contraente ?
- 7. L' art. VIII, paragrafo 1, del Trattato Antartico del 1° dicembre 1959 limita i diritti di sovranità dello Stato di Antarcticland?
- 8. Lo Stato di Antarcticland è parte integrante dell' ordinamento giuridico internazionale ?
- 9. Lo Stato di Antarcticland è un soggetto di diritto internazionale?
- 10. Allo Stato di Antarcticland spetta la qualifica di Stato sovrano?
- 11. Allo Stato di Antarcticland spettano le immunità diplomatiche, giurisdizionali e tributarie?
- 12. I provvedimenti pronunciati dai tribunali dello Stato di Antarcticland hanno natura di provvedimenti giurisdizionali di Stato estero?
- 13. Lo Stato di Antarcticland è uno Stato neutrale in modo perpetuo?
- 14. Lo Stato di Antarcticland costituisce legittimamente un ordinamento avente per scopo l'assicurazione della pace e della giustizia tra le Nazioni?

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.u.
Notary Public & Commissioner of Daths
7, Mill Street, Cormi GRM 3108
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
147 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
148 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT

- 15. Lo Stato di Antarcticland ha diritto di legazione attiva e passiva secondo le regole del diritto internazionale?
- 16. La *possessio corpore* è una delle condizione essenziali per l'esistenza della sovranità territoriale ?
- 17. Quando, secondo il diritto italiano, l'esercizio del possesso virtuale legittimamente genera l'acquisto della proprietà per usucapione?
- 18. L' Antartide è raggiungibile con mezzi ordinari?
- 19. In Antartide è possibile attivare un sistema di posta elettronica ?
- 20. Ai Principi regnanti dello Stato di Antarcticland spetta lo jus majestatis, lo jus honorum, lo jus glaudis e lo jus imperium?
- 21. All' Ordine al Merito dello Stato di Antarcticland, ai fini della Legge 3 marzo 1951 n. 178, spetta la qualifica di ordine al merito di Stato estero?
- 22. Per le attività da svolgere in Italia, lo Stato di Antarcticland necessita dell'autorizzazione del Governo Italiano ?
- 23. Il Sovereign Order of Saint John of Jerusalem "World Confederation" è un ordine sottoposto alla giurisdizione dello Stato di Antarcticland?

Cesare , in qualità di rappresentanti costituzionali del soggetto di diritto internazionale denominato Stato di Antarcticland, a sostegno delle proprie ragioni, hanno prodotto:



- a) copia dell' Ordinamento Costituzionale dello Stato di Antarcticland;
- b) gazzette ufficiali della Regione Siciliana: 1. Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5 aprile 2013, n. 14, inserzione n. 34;
- Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 maggio 2013,
 n. 18, inserzione n. 31;
- c) documenti: 1. Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1 gennaio 1942 e gli artt. 1, 2° comma, e 55 dello Statuto delle Nazioni Unite; 2. Trattato dell' Antartide del 1 dicembre 1959;
- d) riferimenti giurisprudenziali: 1. Cassazione del 23 giugno 1959 n. 1624; 2. Cassazione del 23 ottobre 1969, n. 3470, rv. 343589; 3. Cassazione del 2 dicembre 1972, n. 3479, rv. 361378;
- 4. Cassazione del 14 marzo 1988, n. 2440, rv. 458210; 5 Cassazione del 6 settembre 1994, n. 7674, rv 487849; 6. Cassazione del 15 marzo 1995, n. 3045, rv. 491189; 7. Cassazione del 19 aprile 1995, n. 4360, rv 491868; 8. Cassazione del 3 maggio 1997, n. 3873, rv 504072; 9. Cassazione del 15 luglio 1997, n. 6472, rv 506022; 10. Cassazione del 11 novembre 1997, n. 11119, rv. 509734; 11. Cassazione del 29 agosto 1998, n. 8612, rv 518494; 12. Cassazione del 14 giugno 2000, n. 8120, rv 537598;
- e) riferimento costituzionale: 1. sentenza della Corte Costituzionale italiana 28 giugno1985 n. 193;
- f) riferimenti legislativi: 1. Legge 3 marzo 1951 n. 178; 2. Legge 14 ottobre 1957 n. 1203; 3. Legge n. 205/2000; 4. Legge

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.O., Ph.O.
Notary Public & Commissioner of Oaths
7, Millefret, Cormi ORM 3108
TH. 21443868 21498470 Mcb. 39493286

n. 62/1968; 5. Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;

g) riferimenti dottrinali: 1. Bleiber, Die Entdeckung in Volkerrecht, Greifswald, 1933; 2. Ago, Il requisito dell'effettività dell'occupazione in diritto internazionale, Roma, 1934; 3. Ago. Scienza giuridica e diritto internazionale, p. 108; 4. Ago, Diritto positivo e diritto internazionale, in Scritti in onore di Perassi, I; 5. Balladore Pallieri, Diritto internazionale pubblico, Giuffrè Editore, 1962; 6. Giovanni Battaglini, La condizione dell'Antartide nel Diritto Internazionale. Padova, Cedam, 1971, pag. 32; 7. Perassi, Introduzione alle Scienze giuridiche, Roma, 1938 (ristampa), pag. 66; 8. Riccardo Monaco, Manuale di Diritto Internazionale Pubblico, Utet, 1971; 9. Biscottini, Volontà ed attività dello Stato nell'ordinamento internazionale, in «Riv. di dir. internaz. », 1942, pagg. 3 e segg.; 10. Barbera e Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Bologna, 2001; 11. Cassese, Diritto internazionale, Il Mulino, Bologna, 2003, pagg. 101 ss.; 12. Iadecola, Diritto costituzionale italiano-europeo, Laurus-Robuffo, Ostia Antica, 2002, IV, pagg. 155 ss.; 13. Venturini, La portata e gli effetti giuridici degli atteggiamenti e degli atti unilaterali degli Stati, in Recueil des Cours de l'Académie de Droit int. de La Haye, 1961 (II), pagg. 455 e ss.; 14. Giannini, La souveraineté des Etats sur l'espace aèrien, in « Droit mar. », 1931, pagg. 1 e ss; 15. Eymess, Die Lufthoheit und ihre Beschrankungen, Rostak, 1940; 16. Quadri, Droit international cosmique, in « Cours de l' Ac. de la Haye », 1959;

Dr. ANTONE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Notary Public & Commissioner of Oaths
7. Mit-Street, Cormi QRM 3108
7. Mit-Street, Cormi QRM 3108
7. Mit-Street, Valletta VL7 1183
7. Translate Street, Valletta VL7 1183
7. Translate Street, Valletta VL7 1183
7. Translate VL7 1183
7.

17. Id., Prolegomeni al diritto internazionale cosmico, Milano, 1960; 18. Romano, L'ordinamento giuridico, Pisa 1917; 19. Giannini, Autonomia, in studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Milano 1952, pagg. 207 e sgg.; 20. Giuliano, La comunità internazionale ed il diritto, pag. 232; 21. Rapisardi Mirabelli, "Il principio dell'uguaglianza giuridica degli Stati", Catania, 1920; 22. Ziccardi, "La Costituzione dell'Ordinamento Internazionale", Collana "Studi di Diritto Internazionale", Giuffrè Editore, 2000;

- h) riferimenti bibliografici: 1. Taubenfeld, A Treaty for Antarctica, pag. 299; 2. Quality group, Patagoniaworld, 2010-2011, pag. 96;
- i) riferimento ad organo di stampa: 1. Sergio Romano, Corriere della Sera dell' 8 febbraio 2012, pag. 43.

IN DIRITTO

A) In Italia il fondamento del dovere decisorio del giudice va individuato nell'art. 2907 del codice civile per il quale la tutela giurisdizionale è prestata solo su domanda di parte e, quando la legge lo impone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio. Nel pronunciarsi il giudice si deve strettamente attenere a ciò che le parti hanno chiesto, prendendo in considerazione la domanda nella sua interezza, non tralasciando nulla. Nell' arbitrato rituale, la pronuncia dei giudici dell' arbitrato ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Notary Public & Commissioner of Oaths
7, Mil-Street, Gorni ORM 3108
10 NALES COMMISSIONER STREET AGENT AND STREET AGENT AG

si configura quale deroga alla giurisdizione ordinaria. Il principio dell'autonomia della giustizia arbitrale riconosciuto direttamente dalla legge e si attua mediante l'esercizio di una potestà alternativa a quella del giudice istituzionale. I giudici dell'arbitrato rituale, cioè dell'arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile. qualificabili non sono come giurisdizionali dello Stato, ma esercitano la funzione giurisdizionale al pari dei giudici ordinari. La sentenza pronunciata dai giudici dell'arbitrato ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti di sentenza pronunciata dall' Autorità Giudiziaria, indipendentemente dalla omologazione magistrato ordinario. La decisione dei giudici arbitrali, nell' arbitrato rituale, può essere legittimamente chiamata "sentenza" come previsto dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva in Italia dalla Legge 19 gennaio 1968 n. 62, ciò perché non appare soddisfacente il mantenimento del termine lodo. Infatti, la relazione del gruppo di lavoro redatta dal prof. Giuseppe Mirabelli, Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione, al disegno di legge del 1989, definisce tale questione meramente formale. Il termine sentenza arbitrale appare in linea con la volontà espressa dal legislatore, con la riforma del 2006, di volere attribuire alla decisione dei giudici dell' arbitrato gli effetti di sentenza pronunciata dall' Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana. I tribunali arbitrali sono

Notary Public & Commissioner of Oaths
7, Mill Street, Commissioner of Oaths
7, Mill Street, Commissioner of Oaths
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 118
121435087 27498470 Mob. 99493285
ONALE
CHAILE MODERATOR OF THE CONTROL OF THE CONTR

organi di giurisdizione civile ordinaria, aventi, nella speciale materia dei diritti disponibili, gli stessi poteri del giudice ordinario. La sentenza arbitrale pronunciata dai giudici dell'arbitrato è una vera e propria sentenza emessa nell' esercizio di una funzione giurisdizionale di cognizione ordinaria. Nell' arbitrato rituale, i giudici dell'arbitrato, poiché pronunciano vere e proprie sentenze aventi gli effetti delle sentenze pronunciate dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, hanno il potere, come disposto dall' art. 2908 del codice civile, di pronunciare decisioni intese a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici tra le parti, i loro eredi o aventi causa, e, quindi, di rendere sentenze costitutive (cfr. Cassazione Civile 15.3.1995, n. 3045). La sentenza arbitrale potrà fare stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa e potrà, quindi, determinare tutti gli effetti del giudicato formale e sostanziale alla stregua di una sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria dalla data dell' ultima sottoscrizione dei giudici dell'arbitrato. Non sono compromettibili in arbitrato rituale, secondo l'art. 806 c.p.c., primo comma, i diritti indisponibili, in altre parole non sono compromettibili in arbitrato rituale le materie per le quali è previsto l'intervento del pubblico ministero. Ancora, l' art. 6, secondo comma, della Legge n. 205/2000 stabilisce che "le controversie concernenti diritti soggettivi devoluti giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto." Oggi, dunque, è ammessa la

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Notary Public & Commissioner of Oaths
7, Mill Street, Oorni ORM 3108
146 Flat No 2 Str Ducia Street, Valletta VLT 118
Tel. 2743808 21498470 Mob. 99493286
Email: notagius@maltanet.net

compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi ordinariamente rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario e la piena compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La riforma del diritto dell'arbitrato, approvata con D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con decorrenza 2 marzo 2006, ha introdotto nel nostro ordinamento l'arbitrato amministrato. L' arbitrato si dice amministrato quando viene gestito e regolamentato da un organismo permanente d' arbitrato (camera arbitrale). L'art. 832 c.p.c. prevede espressamente che la convenzione d'arbitrato possa fare rinvio ad un regolamento arbitrale precostituito. Per quanto attiene poi al contenuto del regolamento predisposto dalle organizzazioni permanenti d'arbitrato, l'art. 832 c.p.c. non entra nel merito dello stesso. Ciò vuol dire che la legge ordinaria ha riconosciuto ai tribunali arbitrali il potere di applicare al merito della controversia un regolamento predisposto autonomamente da una istituzione arbitrale (camera arbitrale), senza attribuire al giudice dello Stato il diritto di controllare il merito della controversia stessa. Il giudice ordinario, infatti, ex art. 825 c.p.c., deve unicamente accertare la regolarità formale della sentenza arbitrale, in altre parole deve accertare se è stata osservata, da parte del tribunale arbitrale, la procedura prevista dal codice. Parimenti viene ribadito l' obbligo, ex art. 825 c.p.c., di trascrivere o di annotare la sentenza

Dr. ANTOINE TOTUS, LL.D., Ph.D.
Notary Public & Commissioner of Oaths
T. Mill Street, Octan ORM 3198
T. Mill Street, Octan ORM 3198
T. Mill Street, Valletta V.T. 1183
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99493286
Email: notagius@mailanet.net

arbitrale, resa esecutiva in tutti quei casi in cui lo sarebbe la sentenza ordinaria avente i1medesimo contenuto. equiparazione della sentenza arbitrale alla sentenza ordinaria, da un punto di vista formale, appare totale, esclude, tuttavia, l' efficacia esecutiva, di cui al libro III del codice di rito, per effetto della riserva che la norma opera in relazione al disposto di cui all' art. 825 c.p.c.. Detta norma stabilisce che il conseguimento della esecutorietà della sentenza arbitrale nel territorio della Repubblica è subordinata alla concessione del decreto del Presidente del Tribunale Ordinario. Nel compiere l'accertamento della regolarità formale della sentenza arbitrale, il Tribunale Ordinario non può rilevare la sussistenza di vizi che legittimino la impugnabilità della sentenza arbitrale (Punzi) né può stabilire se trattasi di sentenza arbitrale rituale o irrituale. Il reclamo avverso il decreto di esecutorietà del Tribunale è consentito non solo nel caso in cui venga negato, ma anche nell' ipotesi in cui venga concessa l' esecutorietà della sentenza arbitrale. Inoltre, il giudice del reclamo viene individuato nella Corte d' Appello.

B) Lo Stato di Antarcticland è legittimamente soggetto di diritto internazionale; in quanto tale è capace di diritti e di obblighi derivanti dall'ordinamento giuridico internazionale; ad esso competono l' immunità giurisdizionale, l' immunità tributaria ed il trattamento giuridico spettante agli Stati; conseguentemente, i provvedimenti pronunciati dai suoi tribunali hanno natura di provvedimenti giurisdizionali di uno Stato Estero. È, tuttavia, da

soggiungere che la sovranità territoriale non ha bisogno di essere estesa materialmente a ogni particella di territorio, in altre parole non ogni metro quadrato deve essere occupato. Talvolta può bastare anche l'occupazione di poche località¹. È stato notificato ai terzi mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5 aprile 2013, n. 34, redazionale n. 34, il seguente proclama: "Il qui sottoscritto avv. Sebastiano con studio legale in Roma, nella via . rende noto che l'ordinamento strutturale e funzionale dello Stato di Antarcticland è il seguente: a) denominazione: Stato di Antarcticland; b) tipo di Ente: soggetto di diritto internazionale, con la qualifica di Stato sovrano; c) confini: dal Polo Sud ed il 60° Sud di latitudine e dalla longitudine 90° Ovest alla longitudine 135° Ovest; d) superficie: la zona ricopre un' area di 1.554.424 Km²; e) capitale: Capo Gott (latitudine 72°45' 04.90"S; longitudine 90°50'16.07" O); f) domicilio per l'Europa c/o lo studio notarile del dott. Antoine Agius, sito in 146 Flat nr. 2 St. Lucia Street - Valletta VTL 1183 (Malta); g) forma di governo: Monarchia Costituzionale, conformemente all' art. 3 del Decreto Legislativo n. 1/2013 promulgato a Capo Gott (latitudine 72°45'04.90"S; longitudine 90° 50'16.07"O) dai Principi regnanti , in data 11 febbraio 2013, depositato ai rogiti del notaio Dr. Antoine Agius di Malta, in data I marzo 2013, sulla cui copia autenticata dal detto notaio è

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Notary Public J. Commissioner of Oaths
7, Myr Street, Valletta V.T. 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 1183
7, 118

¹ Cfr. G. Balladore Pallieri, Dirino imernazionale pubblico, Giuffrè Editore, 1962, pag. 451.

stata apposta, in data 13 marzo 2013, dal Ministero degli Affari Esteri di Malta l' Apostille n. 182808; h) bandiera; la bandiera di Antarcticland reca l'immagine bianca del continente Antartico, con sopra la rosa dei venti e le linee in rosso che tracciano le coordinate del territorio nazionale di Antarcticland in rosso con una "A" rossa tra le linee, su fondo blu;

... "omissis" da quì a tutta la pagina:--23--



.... "0missis", fino alla presente riga e pagina quì

compresa ----- r) posizione dello Stato di Antarcticland rispetto al Trattato dell' Antartide del 1 dicembre 1959: Stato terzo; conseguentemente detto Trattato, ex art. 34 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1968, ratificata dall' Italia con Legge n. 112 del 1974, non crea né obblighi né diritti per lo Stato di Antarcticland; s) lingue ufficiali: 1) lingua inglese; 2) lingua italiana; t) lo Stato di Antarcticland, ex art. 13 della sua Costituzione, è neutrale in modo perpetuo, ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e si impegna ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni. La presente pubblicazione al fine di darne ai terzi legale conoscenza. Avv. Sebastiano Verga". La funzione utile del Trattato dell'Antartide del 1 dicembre 1959 si restringe, quindi, alle disposizioni previste dagli artt. I, III, VII e IX, in altre parole a quelle disposizioni che riguardano non la sovranità territoriale, cooperazione scientifica e la demilitarizzazione dell'Antartide. Gli osservatori, il personale scientifico, le persone ad essi aggregate, secondo gli artt. VIII e IX del Trattato Antartico, « rispondono unicamente dinanzi alla giurisdizione della Parte contraente di cui sono cittadini »; conseguentemente le persone che non hanno la cittadinanza di una Parte contraente non sono, nell'Antartide, sottoposte a giurisdizione alcuna e le

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.

Notary Pupic & Commissioner of Oaths
Mil Street, Darmi ORM 3108

Tan No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183

Tal 2143888 21498478 klob. 99493286

Email: notagius@maltanet.met



loro controversie potrebbero essere risolte mediante ricorso a criteri di soluzione extra-giuridici. Le espressioni usate dall' art. IV del Trattato Antartico di « rivendicazioni di sovranità territoriale » o di « a una qualunque base di rivendicazione di sovranità » o di « la posizione di una qualsiasi delle Parti contraenti in merito al riconoscimento o al non riconoscimento del diritto di sovranità territoriale nell'Antartide, o della rivendicazione o base di rivendicazione ... (di) sovranità territoriale » sarebbero, secondo il diritto internazionale generale, mere disposizioni permissive. Vale a dire che in base a tale disposizione non verrebbe imputata agli Stati contraenti alcuna responsabilità per affermazioni nominali di sovranità territoriale già avanzate, rinnovate, o per rivendicazioni già iniziate. L' art. IV, comma 2, del Trattato « Non si deve avanzare nessuna nuova rivendicazione di sovranità territoriale nell'Antartide » preclude le parti di effettuare nuove rivendicazioni e favorisce « arbitrariamente » le rivendicazioni precedenti sulle successive. Secondo il Battaglini, le due formulazioni « sarebbero entrambe ugualmente prive di fondamento giuridico attuale ». Nei trattati internazionali vi sono spesso formule ambigue, scritte in modo da consentire interpretazioni diverse. I contraenti ne sono consapevoli e le accettano perché pensano che un accordo, anche se imperfetto, sia meglio di un disaccordo². Ancora, sull' art. IV del Trattato dell'Antartide, il Balladore Pallieri scrive che "si

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Fil. J.
Notary Public Commissioner of Oaths
7 pml Street, Gormi QRM 3108
7 pml Street, Qormi QRM 3108
7 pml Street, Valistia VLT 118
7 pml Street, Valistia VLT

² Cfr. Ambasciatore a r. dott. Sergio Romano, Corriere della Sera dell' 8 febbraio 2012, pag. 43.

tratta, come facilmente si scorge, non di norme con le quali l'Antartide sia stata dichiarata inappropriabile, ma di semplici impegni convenzionali limitati agli Stati contraenti (e limitati, inoltre nel tempo dalle disposizioni regolatrici della convenzione), di non modificare in alcun modo la situazione esistente alla fine del 1959".

C) Gli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 della Costituzione dello Stato di Antarcticland hanno recepito gli artt. I, II, III, V, VII e IX del Trattato dell' Antartide, in altre parole nel territorio sottoposto alla sovranità del precitato Stato a) sono autorizzate soltanto attività pacifiche; b) sono vietati tutti i provvedimenti di carattere militare, come l' insediamento di basi, la costruzione di fortificazioni, manovre ed esperimenti di armi di qualsiasi genere; c) è consentito l' impiego di personale o di materiale militari per la ricerca scientifica o qualsiasi altro scopo pacifico di qualsiasi altro Stato; d) è autorizzato, con l' impiego di proprie risorse finanziarie, lo scambio di informazioni concernenti programmi scientifici nell'Antartide; e) sono consentiti gli scambi di personale scientifico tra spedizioni e stazioni e lo scambio delle osservazioni e dei risultati scientifici; f) è consentita la cooperazione, nelle relazioni di lavoro, con le Istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e le altre Organizzazioni Internazionali per le quali l'Antartide offre un interesse scientifico o tecnico; g) sono vietate le esplosioni nucleari e l'eliminazione di scorie radioattive; h) è consentito. Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Notary Publie-L Commissioner of Oaths
7, Will Street, Gormi ORM 3108
7, Will Street, Gormi ORM 3108
7, Will Street, Gormi ORM 3108
7, Will Street, Street, Valietta VLT 1183
61. 21443806 21493478 Mob. 99493286
Email: notagius@maitanet.net

senza condizioni, agli osservatori delle Nazioni Unite e delle parti contraenti del Trattato dell' Antartico di accedere in ogni parte del suo territorio; i) sono autorizzate le misure inerenti all' utilizzazione del territorio per fini pacifici, per agevolare la ricerca scientifica e per facilitare la cooperazione scientifica internazionale; l) è consentito l' esercizio dei diritti d' ispezione previsti nell'articolo VII del Trattato dell' Antartico; m) è fatto obbligo di proteggere e di conservare la flora e la fauna. L' art. I, comma 1, e l' art. V, comma 1, del precitato Trattato autorizzano nell'Antartide soltanto attività pacifiche e vietano tutti i provvedimenti di carattere militare come l' insediamento di basi, la costruzione di fortificazioni, manovre ed esperimenti di qualsiasi genere, esplosioni nucleari o l' eliminazione di scorie radioattive, sono norme consuetudinarie cogenti (jus cogens). D) Lo Stato di Antarcticland non è parte del Trattato Antartico del 1 dicembre 1959. Per gli Stati terzi, in altre parole gli Stati che non hanno aderito al Trattato dell'Antartide, vale il principio generale pacta tertiis neque nocent neque prosunt, conformemente al quale essi non possono essere favoriti o danneggiati da accordi a cui non hanno preso parte. A questa impostazione si uniforma la Convenzione di Vienna, specificando all'art. 34 che «un trattato non crea né obblighi né diritti per uno Stato senza il suo consenso». Sull' art. IV del Trattato dell'Antartide per il Balladore Pallieri "si tratta, come facilmente si scorge, non di norme con le quali l'Antartide sia stata dichiarata inappro-

Dr. ANTOINE AGIUS, ILL D., Phr.J.

Notary Public & Commissioner of Oaths
Notary Public & Commissioner of Oaths
Mills Street, Qarmi QRM 3108

Mills Street, Valletta VLT 1103

Tel 21443802 21438470 Mob. 99493286

Tel 21443802 21438470 Mob. 99493286

Email: notagius@maltanet.net

priabile, ma di semplici impegni convenzionali limitati agli Stati contraenti (e limitati, inoltre nel tempo dalle disposizioni regolatrici della convenzione), di non modificare in alcun modo la situazione esistente alla fine del 1959". Gli artt. I. III, VII e IX del Trattato dell' Antartide riconoscono i diritti dei cittadini delle Parti contraenti e degli Stati non contraenti su « cose » o su singole « porzioni » di terra antartica, legittimano la cooperazione scientifica ed impongono la demilitarizzazione dell'Antartide. Nell' Antartide le varie attività, comprese quelle di ricerca, e la cooperazione scientifica, prima del 1959, erano libere di fatto. Il Trattato dell' Antartide, invece, ha elevato le libertà di fatto a libertà giuridiche. Quindi, nell' Antartide la libertà di circolare, di soggiornare, di compiere qualunque attività è divenuta effettiva grazie al Trattato. Gli Stati contraenti si sono - è vero - impegnati « a fare tutti gli opportuni sforzi » al fine che « nessuno intraprenda nell'Antartide una qualsiasi attività contraria ai principi ed ai fini » del Trattato. « Ma. ancorché le parti volessero impedire le operazioni antartiche di terzi Stati contrarie a tali fini e principi (in base all'art. X di questo accordo) non vi sarebbe nessun principio (in base al suo art. IV) che vieti a chi non è parte di annettersi pacificamente territori dell'Antartide o di riconoscere le annessioni territoriali altrui (sia pure basate su atti e attività successivi all'entrata in Vigore del Trattato) ». « Uno Stato terzo, che non è parte del Trattato, purché si astenga dalla minaccia e dall'uso della forza.

Dr. ANTOINE AGHS, LL.D., Ph.D.
Natary Public & Commissioner of Oaths
Affill Street, Gormi QRM 3108
Tel. 7443808 21438470 Mob. 99492286
Tel. 7443808 21438470 Mob. 99492286
Email: notagius@matanet.net

può insediarsi, nei settori liberi, e creare sulle sue attività una base legale di rivendicazione ... » ³. Il Taubenfeld scrive che « i sudditi degli Stati non contraenti dell'Accordo di Washington si possono liberamente stabilire sia nelle zone rivendicate sia in altre zone »⁴. In definitiva il Trattato dell'Antartide è essenzialmente un Trattato di demilitarizzazione con riguardo ai principi dei suoi artt. I e V: « L' Antartide può essere utilizzato solo per scopi pacifici e sono vietate, in altre parole, misure di carattere militare » e « In Antartide è proibita qualsiasi esplosione nucleare e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi ».

E) L'efficacia normativa dei trattati si rivela attraverso i loro effetti, i quali sono assai complessi e richiedono particolare attenzione. Al riguardo bisogna distinguere gli effetti dei trattati rispetto alle parti contraenti, da quelli che essi eventualmente possono produrre nei riguardi dei soggetti terzi. Circa il primo punto è necessario avvertire che i trattati creano diritti ed obblighi esclusivamente per i soggetti che vi hanno partecipato sia in via primaria negoziando e stipulando l'accordo, sia successivamente aderendovi o accedendovi, nell'ipotesi di trattati aperti. Il diritto internazionale convenzionale ha infatti una base esclusivamente volontaria, per cui non sarebbe pensabile che uno Stato diventasse obbligato da un trattato al quale non ha partecipato. L' efficacia delle norme create dal Trattato è

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Molary Public & Commissioner of Oaths
To, Will Street, dormi QRM 3108
To 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 118
To 2 St. Lucia Street, Valletta

³ Cfr. G. Battaglini. La condizione dell' Antartide nel diritto internazionale. Cedam. Padova. 1971, pag 332.

⁴ Cfr. Taubenfeld, A Treaty for Antarctica, pag. 299.

necessariamente limitata ai soggetti dell'accordo medesimo anche perché gli accordi internazionali danno vita a norme di diritto particolare, a norme cioè che non estendono la loro efficacia a tutti i membri della comunità internazionale, ma sono valevoli soltanto nella sfera dei soggetti che hanno concorso alla loro creazione. Anche i grandi trattati collettivi non si sottraggono a tale principio: quando statuiscono principi di diritto internazionale generale non fanno che recepire consuetudini o principi generali già esistenti nella comunità internazionale. In linea di principio il trattato ha efficacia in tutto il territorio degli Stati contraenti. Il trattato ha per effetto di obbligare i soggetti contraenti in quanto tali, cioè come persone di diritto internazionale; perciò dalla stipulazione di un trattato non deriva la conseguenza che le norme in esso contenute siano obbligatorie anche per i soggetti di diritto interno: persone fisiche e persone giuridiche⁵. Ciò vale sia nel caso in cui il trattato venga stipulato tra due Stati, sia nell' ipotesi in cui intervenga tra uno Stato ed un ente internazionale dotato di capacità giuridica internazionale o tra due enti internazionali capaci di dar vita ad un accordo internazionalmente rilevante:





infatti, anche gli enti internazionali diversi dagli Stati, in quanto 5 ll Rousseau. *Principes*, cit., pp. 438-439, sostiene che la regola per cui un trattato non è in sé fonte di diritto interno può tuttavia essere derogata da una stipulazione espressa contraria, la quale faccia sorgere diritti ed obblighi per degli individui. È conclude col dire che se è vero che in linea di massima un trattato non ha effetti diretti nei riguardi degli individui, sarebbe, tuttavia, eccessivo concludere che non ne possa mai avere. L'elemento decisivo al riguardo e unicamente la volontà delle parti. Di fronte a questa tesi dell'A, non sembri eccessivo soggiungere che essa avrebbe bisogno di qualche ulteriore approfondimento, che peraltro lo stesso A, offre: Cfr Rousseau. *Droit international public*, 1, 1970, pp. 180-181.

sono organizzati istituzionalmente, hanno le loro norme ed i loro organi interni sui quali non spiega efficacia, sin da principio e per effetto della sua stipulazione, l'accordo internazionale. Questa situazione, peraltro, è maggiormente evidente per il trattato: così, ad esempio, se l'Italia ha stipulato un accordo commerciale la cui esecuzione implica il compimento di vari atti da parte di cittadini italiani, per il fatto della stipulazione non sorgono per i cittadini italiani gli obblighi posti dalle norme contenute nel trattato. Ciò consegue dal principio della separazione tra ordinamento internazionale e ordinamento statuale. Per quanto concerne gli effetti interni dei trattati, occorre badare alla natura dell'atto considerato. Esistono infatti trattati che non comportano una esecuzione interna, il cui effetto cioè non si concreta nel porre a carico dei contraenti l'obbligo di emanare una legislazione interna di contenuto conforme a quello del trattato. Così un'alleanza obbliga direttamente gli Stati contraenti a tenere una data condotta politica senza necessitare speciali comportamenti dei cittadini degli Stati alleati. Invece, un accordo doganale impone necessariamente ai contraenti di adattare il proprio ordinamento interno alle norme del trattato, perché le tariffe doganali riguardano sostanzialmente le merci e i cittadini degli Stati contraenti, i quali non sarebbero obbligati dalle norme poste col trattato, se esse non venissero tradotte in disposizioni di diritto interno. In ciascun Stato esistono norme relative all'adattamento del diritto interno alle norme di diritto

Dr. ANTOINE AGUS, LL.D., Ph.D.

Or. ANTOINE AGUS, LL.D., Ph.D.

Mily Street, Oormi ORM 3198

Mily Street, Valletta VLT 1183

Tof Z1443808 21498470 Mob. 99493286

Email: notegue@maltanet.nct

internazionale risultanti dai trattati⁶. Infatti, l' ordinamento giuridico della Repubblica Italiana si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Ciò significa che destinatario degli effetti della norma è lo Stato italiano e non il cittadino.

F) L' art. 12 della Costituzione dello Stato di Antarcticland accetta in modo incondizionato i principi e le finalità del Trattato Antartico relativamente alla utilizzazione del suo territorio per fini pacifici, per agevolare la ricerca scientifica, per facilitare la cooperazione scientifica internazionale, per facilitare l'esercizio dei diritti di ispezione previsti dall'art. VII del Trattato Antartico; conseguentemente lo Stato di Antarcticland riconosce alle parti di detto Trattato il diritto di designare osservatori con l'incarico di ispezionare tutto il continente antartico. Detti osservatori e le persone aggregate alla missione sono sottoposti alla giurisdizione della parte contraente di cui sono cittadini, unicamente "per quanto concerne qualsiasi atto od omissione commessi durante il soggiorno svolto nell'Antartide nell'adempimento delle loro funzioni". Per gli atti e le omissioni compiuti al di fuori l'esercizio delle loro funzioni gli osservatori e le persone aggregate alla missione sono sottoposti alla giurisdizione civile e penale dello Stato di Antarcticland. Per esempio, l' art. 12, paragrafo a), f) e g) del Decreto del 10 ottobre 1985 del Ministro Segretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la

Dr. ANTOINE AGUS, Lt. D., Ph.D.
Notary Public & Commissioner of Oaths
Mily Street, Gorni ORM 3168
Mily Street, Gorni ORM 3168
List 2143808 21498470 Mob. 99492286
Email: notagius@matkanet.net

⁶ Cfr. Riccardo Monaco, Manuale di Diritto Internazionale Pubblico. Utet. pagg. 129, 130 e.

ricerca scientifica e tecnologica della Repubblica Italiana, stabilisce che "il personale è tenuto a rispettare le leggi e le consuetudini vigenti nel territorio antartico; a non detenere proprie ed improprie, sostanze esplodenti e/o infiammabili; a mantenere, anche nella vita privata, un contegno corretto nei confronti del restante personale e/o dei terzi estranei.". Il successivo art. 13, paragrafo 1), di detto Decreto stabilisce che "Ferme restando in materia disciplinare le norme proprie della carriera o del rapporto di lavoro del personale in zona operativa, il personale civile dipende funzionalmente e gerarchicamente dal Responsabile della spedizione." Nelle stazioni permanenti o temporanee si potrebbe a determinate condizioni applicare il diritto penale dello Stato a cui appartiene il cittadino, come avviene per i reati commessi a bordo delle navi mercantili naviganti in acque territoriali di altro Stato, secondo la Convenzione di Ginevra del 1958, detti reati sono considerati commessi nel territorio dello Stato al quale appartiene la nave; sono però considerati commessi nel territorio dello Stato rivierasco, ove a questo, fuori del bordo della nave, si estendano le conseguenze dei fatti stessi7. Altre disposizioni (art. VIII, n. 1 e 2, art. IX, e) rimettono espressamente alle parti in causa la soluzione di ogni controversia sull'esercizio della giurisdizione territoriale « nell'area a sud dei 60° di latitudine Sud, incluse tutte le piattaforme

DE-ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Notary Public & Commissioner of Oaths
7, Mill Street, dormi DRM 3108
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
Tel. 21443808 21488470 Mob. 99493286
Email: notagius@maltanet.net

⁷ Cfr. Cassazione Penale 20 settembre 1968, in Foro Italiano 1969, parte II, pag. 193.

di ghiaccio » (art. VI). Si direbbe, pertanto, che una soluzione, anche a questo riguardo, non si dovrebbe potere avere se non in base al diritto internazionale generale: a meno che, beninteso, le parti non ricorressero di comune accordo ad altri criteri di soluzione (extra-giuridici). Navi ed aeromobili civili mercantili stranieri che si trovino nel mare territoriale o nello spazio aereo italiano sono in territorio italiano: i reati commessi a bordo sono commessi in territorio italiano.

G) L'ordinamento internazionale non è dotato di una autorità centrale. Esso esiste, in quanto esistono vari altri ordinamenti giuridici, statuali e non. Nel diritto internazionale il diritto interno degli Stati non viene preso in considerazione. Però non bisogna sottovalutare il fatto che essi sono compresi nella società internazionale e che l'ordinamento internazionale fa riferimento di principio alla pluralità degli ordinamenti giuridici statuali8. L'ordinamento giuridico internazionale può essere considerato, quindi, un sistema atipico, dal momento che non vi è un'assemblea legislativa preposta alla produzione delle norme giuridiche, né esiste un organo giudiziario avente carattere obbligatorio. L'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) è spesso considerato come la chiave di lettura, anche se non sistematica, del sistema internazionale delle fonti. Esso dispone che la Corte, nella soluzione delle controversie che le sono sottoposte, applicherà: le convenzioni internazionali, sia

Dr. ANTONNE AGIUS, LL.D., Ph.D.

Dr. ANTONNE AGIUS, LL.D., Ph.D.

Appry Patalic & Commissioner of Oaths

Will Street, Gorning CRR 3108

Filt No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 118

Fol. 21443808 21498470 Mob. 95493286

Email: notagius@maltanet.net

⁸ Cfr. Romano, L'ordinamento giuridico, Pisa 1917,

generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute fra gli Stati in controversia; la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generalmente accettata come diritto; i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. In via sussidiaria, la Corte, nelle sue decisioni, può fare riferimento alle sue precedenti pronunce ed alla dottrina degli autori più qualificati delle Nazioni che hanno aderito allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. La funzione giurisdizionale internazionale, pertanto, è essenzialmente di natura arbitrale. I rapporti tra soggetti di diritto internazionale danno vita a regole, principi, discipline che non sono proprie dell'uno o dell'altro soggetto di diritto internazionale, ma di un ordinamento diverso ed autonomo9. Trattasi, comunque, di un'autonomia tecnica non sostanziale. figura dell'autonomia, dice il Romano, si profila anche per ordinamenti alla cui formazione è estraneo ogni altro soggetto di diritto internazionale. Nel senso che "l'autonomia" si esplica anche in modo involontario ed anonimo, cioè con delle consuetudini10. L'ordinamento internazionale è costituito dalle norme formulate da una comunità di enti sovrani. Tale ordinamento costituisce un ente sociale diverso da quello di ogni singolo membro. L'ordinamento internazionale, quindi, è un ordinamento originario giacché non ripete la propria esistenza da altri

Dr. ANTOINE AGUS, LL.D., Ph.D.
Notary Public-& Commissioner of Oaths
7, Mrd Street, Qormi QRM 3108
Fig. No. 2. St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
LG. 21443308 21498470 Mob. 99493286
Email: notagius@maltanet.net



⁹ Cfr. Riccardo Monaco, Manuale di Diritto Internazionale Pubblico, 1971, pag. 12.

¹⁰ Cfr. Giannini, Autonomia, in studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Milano 1952, pag. 207 e sgg.; Giuliano, La comunità internazionale ed il diritto, pag. 232.

ordinamenti giuridici¹¹. Gli ordinamenti dei singoli soggetti di diritto internazionale non sono legati all'ordinamento internazionale da un rapporto di gerarchia. Anche nel diritto privato quando si vuole creare una organizzazione comune si ricorre a vincoli di associazioni che generano un organismo comune senza necessariamente creare un organismo superiore al primo. Come, per esempio, nel caso in cui più società costituiscono un consorzio o un cartello comune. In questo caso sorge un ente nuovo con una personalità diversa ed indipendente dai soci fondatori. Nel campo del diritto pubblico internazionale due o più Stati possono costituire una unione per determinati scopi comuni. In questo caso dall'accordo stipulato dagli Stati sorge un nuovo organismo che si pone accanto agli Stati fondatori. Si vuole dire che il nuovo organismo assume una propria personalità giuridica con un proprio ordinamento, il quale non è superiore, ma soltanto comune agli enti che lo compongono, in altre parole l'ordinamento internazionale costituisce struttura paritaria gerarchica. L'appartenenza alla società internazionale non determina rapporti di gerarchia fra gli enti costituenti, come non ne crea fra i singoli ordinamenti statuali e l'ordinamento internazionale12. L'ordinamento giuridico internazionale si può autonomo, originario, organizzato su base paritaria. Eguaglianza

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., F N. Mill Street, Gormissioner 7, Mill Street, Gormi ORM 3 16 Flat No 2 St. Lucia Street, Valles Tel. 2143808 21498470 Mob. 9 Email: notagius@mailanet

¹¹ Cfr. Monaco, op. cit., pag. 13.

¹² Cfr. Rapisardi Mirabelli, " Il principio dell'uguaglianza giuridica degli Stati", Carania, 1920.

dei soggetti di diritto internazionale significa, quindi, che tutti i soggetti di diritto internazionale hanno nell'ordinamento internazionale una eguale capacità di diritto¹³. Cosicché, si può dire che mentre, la società statale è una organizzazione gerarchica ed autoritaria, l'ordinamento internazionale è invece organizzato in base ai principi dell'autonomia e della parità dei suoi soggetti14. L'ordinamento internazionale, quindi, presenta alcune peculiarità che lo differenziano da quelli nazionali: mentre l'ordinamento statale è organizzato in modo gerarchico, poiché esiste un ente sovraordinato (lo Stato-apparato) che stabilisce le regole applicabili alla comunità sottostante, il sistema internazionale presenta una struttura orizzontale in cui tutti i soggetti sono considerati "enti sovrani" (qui superiorem non habent) e sono posti su un piano di assoluta parità. L'assenza di un ente superiore, ovvero di una sorta di "governo mondiale", induce gli stessi soggetti dell'ordinamento a provvedere autonomamente alla produzione e all'esecuzione delle norme di diritto internazionale. Conseguentemente a quanto detto: a) in caso di violazione delle norme internazionali, non esiste un organo dotato di poteri coercitivi che possa ripristinare lo status quo ante e punire i responsabili; b) i poteri di esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni assunte da un organismo internazionale sono attribuiti al medesimo Stato, in quanto

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph. J.
Notary Public & Commissioner of Oaths
7, Mil-Street, Gormi ORM 3108
10, 21, 1ucia Street, Valletta VIT 1183
17, 2144,3808 21498470 Mob. 9945221
Email: notagius@maltanet.net



¹⁴ Cfr. Monaco, op. cit. pag. 16.

rimane il detentore del monopolio della forza legittima (Weber)15. Le varie clausole, che di solito vengono incluse negli accordi, contemplano il rinnovo e l'adattamento del trattato dopo la scadenza del termine, la facoltà di denuncia o di recesso dei contraenti o il ricorso alla clausola rebus sic stantibus. Rimane, comunque, al di fuori dei procedimenti di adattamento del diritto pattizio il diritto internazionale generale, che è generato dalla consuetudine e non dall'accordo16. L'ordinamento giuridico internazionale è un'entità vivente, la quale non può rimanere statica. La nascita della comunità internazionale viene fatta risalire alla pace di Westphalia del 1648, al termine della sanguinosa guerra dei trent'anni. Da quella data, gli stati affermarono la loro sovranità ed indipendenza ponendo fine al dominio dell' impero e del papato. I primi membri della Comunità internazionale furono, quindi, originariamente solo gli Stati cristiani e non gli altri Stati appartenenti a diversa fede e civiltà. A poco a poco, i numerosi trattati conclusi tra Stati cristiani e Stati non cristiani determinarono l'ingresso di questi ultimi nella Comunità internazionale. Sorse così, per via consuetudinaria, una nuova norma generale che trasformò quella originaria, limitativa della personalità internazionale ai soli Stati cristiani. Dopo la Prima Guerra Mondiale vennero sollevati dubbi sulla personalità internazionale di certi minuscoli Stati

Dr. ANTOINE AGIUS, L.L.D., Ph.D.
Motary Poffic & Commissioner of Oaths
, Mill Street, Gormi QRM 3108
144 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99493286
Email: notatuis@matlanet.net

¹⁵ Cfr. Diritto Internazionale Pubblico, VIII Edizione, Simone, 2009, pagg. 7 e 8.

¹⁶ Cfr. Monaco, op. cit. pag. 16.

arabi¹⁷. Il dubbio risultò infondato perché detti Stati, per quanto minimi e per quanto di altra civiltà, si erano affermati come membri della Comunità internazionale, e la loro esclusione dalla Società delle Nazioni fu dovuta essenzialmente a considerazioni di natura politica. Detti atteggiamenti di esclusione stanno a dimostrare quanto la Comunità internazionale dominante abbia resistito a liberarsi del tutto dall'antico principio per il quale solo gli Stati cristiani possedevano la qualità di soggetto di diritto internazionale. D'altronde di queste resistenze se ne rilevano alcune, anche, negli anni '50. Per esempio, la sentenza arbitrale pronunciata da Lord Asquith, in data 28 agosto 1951, nella controversia per arbitrato tra il sultano di Abu Dhabi ed una compagnia inglese, stabili che il diritto del Sultano non poteva applicarsi alla detta controversia per la mancata ammissione di Abu Dhabi nella Comunità dei soggetti di diritto internazionale. Nessun requisito di tal genere è oggi richiesto dalla Comunità internazionale. Oggi tutti gli enti, qualunque sia la civiltà a cui appartengono, senz'altro soggetti della sono Comunità internazionale. Infatti, la pratica internazionale riconosce la personalità giuridica internazionale ad alcuni Enti senza territorio, come l' ONU, la Croce Rossa Internazionale, la Santa Sede, i Patriarcati delle Chiese Ortodosse ed Orientali e l'Ordine di Malta. Si può affermare, quindi, che, in virtù del Trattato di Amsterdam del 29 ottobre 2004, è stata costituzionalizzata, a

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.J.
Notary Public & Commissioner of Oaths
7 - Anti Street, Qormi DRM 3108
7 - Anti Street, Qormi DRM 3108
7 - Anti Street, Valletta VLT 183
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99493286

¹⁷ Cfr. Bleiber, Die v\u00f6lkerrechtliche Stellung der Staaten Arabiens, in « Zeitschr\u00e9t\u00e9 ftar off. Recht », 1939, pp. 137-163.

livello di Unione Europea, la soggettività di diritto internazionale delle Chiese e delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. La Santa Sede e le Chiese Ortodosse sono dotate di veri corpi diplomatici, in quanto esse inviano propri ambasciatori presso le altre chiese o presso altre strutture civili di governo. A titolo di esempio possiamo ricordare la Charta Oecumenica, firmata a Strasburgo il 22 aprile 2001 dai massimi esponenti religiosi europei, a conclusione dell' incontro ecumenico delle Chiese cristiane con le massime autorità comunitarie. Nel tempo, altri soggetti hanno acquisito personalità internazionale diventando titolari dei diritti e degli obblighi derivanti dalle norme di diritto internazionale: tra essi vanno citate la Santa Sede, le Nazioni Unite, le Organizzazioni Internazionali, le Organizzazioni non Governative e gli ordini religiosi o equestri sovrani, come l' Ordine di Malta. Tali nuovi soggetti hanno preteso, sin dal loro apparire sulla scena internazionale, di esercitare pienamente e su una base di assoluta parità i diritti spettanti agli antichi membri della comunità internazionale. Ormai la società internazionale si è democratizzata, nel senso che tutti i popoli sono diventati padroni del loro destino, il che significa che essi godono del diritto di autodeterminazione¹⁸. In virtù del quale essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale, come stabilito dall' art. 1, comma

¹⁸ Cfr. Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1 gennaio 1942 e gli artt. 1, 2º comma, e 55 dello Statuto delle Nazioni Unite.

1, del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali approvato dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 3 gennaio 1976. Ancora, il diritto di autodeterminazione è legittimo e di immediata esecuzione quando chi lo esercita rispetta l' integrità territoriale dello Stato da cui proviene e l' integrità territoriale degli altri Stati. Infatti, secondo la prassi più recente, il riconoscimento viene generalmente negato agli Stati che si siano formati con l'uso della forza armata o che non rispettino i diritti fondamentali dell'uomo. Il principio di autodeterminazione dei popoli trova conferma in tre delibere dell'Assemblea delle Nazioni Unite del 1960, del 1970 e del 1974; in tali delibere si afferma il diritto di autodeterminazione come diritto di determinare liberamente la propria condizione politica e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, come diritto fondamentale dell'uomo contro ogni sottopposizione o giogo straniero. Ne consegue che l'impiego della forza e degli altri atti equiparabili non costituiscono aggressione se esercitati da popoli privati con la forza del diritto all'autodeterminazione. La dottrina internazionalista tende a negare ai popoli lo status di soggetto di diritto internazionale. Si ammette, tuttavia un'unica eccezione, rappresentata dal diritto all' autodeterminazione. Un limite al diritto all' autodeterminazione è dato dal rispetto della integrità territoriale: alla luce di ciò l' autodeterminazione delle minoranze religiose, etniche o culturali, è

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Notap-Fedit & Commissioner of Oaths
7, Mit Street, Cormi ORM 1106
Flat No 2 St. Lucia Street, Vallett VIT 1183
Tel. 21443808 21498476 Mob. 9849328
Email: notagius@maltanet.net

consentita unicamente in presenza della rinuncia di dette minoranze alla frammentazione territoriale dello Stato. È escluso, quindi, secondo il diritto internazionale, il riconoscimento del diritto all' autodeterminazione interna, il quale produrrebbe la delegittimazione di tutti i governi al potere senza il consenso della maggioranza dei propri popoli. La tutela ed il rispetto delle minoranze è equiparata al diritto di autodeterminazione dei popoli. Per esempio, l' Italia con il Trattato di Pace del 1947 ha riconosciuto alla minoranza italiana di lingua tedesca speciali privilegi. A dare una prima risposta sul fondamento del diritto internazionale sono stati i filosofi della corrente giusnaturalista, secondo i quali il diritto naturale è il principio di ogni cosa, ed i filosofi della corrente neokantiana secondo i quali il diritto internazionale costituisce un sistema puramente razionale¹⁹. Pertanto, appare pacifico stabilire obbligatorietà del diritto internazionale deriva unicamente dal diritto sottoscritto dalle parti contraenti. In diritto interno la norma regolamentare è fondata sul potere regolamentare conferito all'organo che ha emanato il regolamento, a sua volta l'organo deriva il suo potere dalla legge, che ha come riferimento la costituzione, la quale contempla la legge come fatto di produzione giuridica. La costituzione però non è il fondamento di tutte le norme, ma deve essere intesa come lo strumento che

Dr. ANTOINE AGIUS, LLD., Ph.u.
Notary Public & Commissioner of Oaths
7, WH Sheel, Qormi GRM 3108
7, WH Sheel, Qormi GRM 3108
7, WH Sheel, Valletta VI.1188
143808 21438470 Mob. 9949328:
Email: notagius@maltanet.net

¹⁹ Salvioli, Règles générales du droit international de la paix, in Rec. Cours de la Haye, 1933, IV pag. 5 e sgg.; Kelsen, Das Problem der Souveranitat und die Theorie des Volkerrechts, Tubingen, 1920.

comprende tutte le regole che attribuiscono una propria individualità e una propria struttura ad un dato ordinamento²⁰. Secondo la teoria istituzionalista²¹ le norme giuridiche internazionali desumono la loro validità e la loro efficacia dalla costituzione dell'ordinamento al quale appartengono, sempre che tale ordinamento sia una entità autonoma. La produzione delle norme giuridiche internazionali determina un fatto che non ha bisogno di cercare la sua legittimità in una norma superiore. Ogni ordinamento giuridico si fonda su norme la cui obbligatorietà non poggia a sua volta su un altra norma, ma su una propria norma base²². Tutto ciò dimostra che l' ordinamento giuridico internazionale è costituito da norme che formano un sistema logico e razionale, collegate tra loro in modo obbligatorio²³. L'ordinamento internazionale, infatti, è formato da soggetti e organi che traggono la loro rilevanza giuridica direttamente dall'ordinamento nel quale sono inseriti. L'ordinamento internazionale non potrebbe conservare la propria identità senza che vi fosse almeno una norma che ne esprimesse permanentemente la continuità²⁴. Tale norma è quella che attribuisce efficacia alla consuetudine. La consuetudine è la fonte primaria del diritto internazionale. La norma base, quindi, che attribuisce obbligatorietà alla consuetu-

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Aotary Public & Commissioner of Oaths
7, Milt Street, Oormi QRIN 3198
7, Milt Street, Oormi QRIN 3198
14, 21443808 21498470 Mob. 99493286
Email: notagius@maltanet.net

²⁰ Cfr. Monaco, op. cit. pag. 53.

²¹ Cfr. Romano, L'Ordinamento giuridico, Pisa, 1918.

²² Cfr. Perassi, Teoria dogmatica delle fonti di norme giuridiche in diritto internazionale, in Riv. Dir. Intern. 1917, pag. 197 e sgg.

²³ Cfr. Monaco, op. cit. pag. 56.

²⁴ Cfr. Ziccardi. La Costituzione, op. cit., pag. 18 e sgg.

dine, non è altro che la norma primaria sulla produzione giuridica²⁵.

H) La tesi prevalente sulle fonti del diritto internazionale è quella secondo la quale l'ordinamento internazionale non avrebbe fonti giuridiche qualificate, idonee a produrre norme di diritto comune, ma solo uno strumento atto a creare norme di diritto particolare, in altre parole l'accordo o il trattato. Secondo tale ragionamento le norme del diritto internazionale comune non derivano da alcuna fonte, ma sono spontanee, di formazione libera e graduale, legata all'evoluzione dei rapporti della società internazionale. Se questo fosse vero saremmo in presenza di un ordinamento nel quale una parte delle norme non fa capo alle sue un processo libero non inquadrabile ad giuridicamente. Nell'ordinamento internazionale, il diritto di formazione spontanea ha assunto una posizione di dominio incontrastato²⁶. Pertanto, nell'ordinamento internazionale gli elementi che rimangono integri sono l'originarietà l'autonomia²⁷. Il diritto internazionale non è di formazione esclusivamente volontaria, per cui ogni sua norma non deriva in ogni caso e sempre dall'accordo dei soggetti. Quando prevaleva l' indirizzo naturalistico si ritenevano fonti tutte quelle cause e quegli elementi che determinarono il sorgere della comunità internazionale, e perciò erano considerate fonti la natura delle

Dr. ANTONE AGIUS, LL.O., Press.
Notary Public & Commissioner : Coaths
7, Mill Street, Dormit GRMs 3:09
146 Flat No. 2 Str. Craft Street, Vollette V.T. 1183
Tel. 2447308-24408470-404-0448304

²⁵ Cfr. Monaco, op. cit. pag. 58.

²⁶ Cfr. Ago, Scienza giuridica e diritto internazionale, p. 108.

²⁷ Cfr. Monaco, op. cit. Pag. 66.

cose, la ragione umana, la necessità della convivenza e dei rapporti fra gli Stati, la coscienza o il convincimento giuridico comune a tutti i popoli e così via. Successivamente però l'indirizzo positivo ha posto in rilievo che bisogna tener ben distinti gli elementi ora accennati dalle fonti in senso proprio, e cioè in senso formale o giuridico. Le norme che hanno per oggetto il fatto della creazione del diritto, sono poste su un piano più alto della volontà degli Stati, e si chiamano norme sulla produzione giuridica. Alla categoria dei principi costituzionali dell'ordinamento internazionale appartengono, fra le altre, la norma che sancisce l'eguaglianza fra i soggetti, la norma che determina la loro libertà, la norma che ammette l'autotutela, la norma che consente il ricorso alla guerra. Intorno alla configurabilità delle regole suddette come principi costituzionali non esiste unanimità nella dottrina. Un principio di diritto interno per avere rilievo internazionale deve essere di portata tanto generale da coprire un vasto complesso di norme giuridiche internazionali: avere stretta attinenza una internazionale, cioè non essere soltanto un principio generale del diritto; essere così tipico dell'ordinamento internazionale vigente da non poter essere ignorato, nel senso che si tratti di un canone il quale riceve, attualmente, applicazione effettiva. Sulla base degli indicati requisiti, avrebbero carattere costituzionale il principio della sovranità, il principio attinente al riconoscimento come istituto generale della comunità internazionale, il principio

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Notary Public & Commissioner of Oaths
7, Birt Street, Cormi QRM 3108
146, Flatto Z. St. Lucia Street, Valletta VLT 118
Ell. 21443808 21499470 Mob. 95493286
Email: notagius@maltanet.net

del consenso, nonché quelli della buona fede, dell'autotutela, della responsabilità ed infine della libertà dei mari. Le singole norme giuridiche internazionali devono avere, ognuna ben individuata, la loro fonte nell'accordo o nella consuetudine. mentre i principi che non si possono ricondurre ad una fonte formale non hanno carattere giuridico. Il positivismo giuridico ha stabilito una linea di demarcazione fra il diritto positivo vero e proprio, in quanto jus positum, ed il diritto internazionale che non è posto da alcuna fonte. Pertanto, è venuto il momento di distaccarsi da una visione ristretta e di ammettere che fanno parte del diritto internazionale anche quelle norme che si differenziano dalle altre non già per essere state prodotte da una fonte diversa e superiore al diritto, ma per essere norme che non hanno una fonte e senza che alcun ente le abbia mai prodotte o formulate²⁸. Il metodo positivo, in quanto sistema che garantisce i confini del diritto da quelli delle altre scienze contermini, è pur sempre valido. Ma ciò che importa è di riconoscere carattere giuridico anche alle norme che non sono poste da alcuna fonte formale. Sotto questo profilo il concetto delle norme costituzionali della comunità internazionale risponde quasi totalmente alle esigenze poste in luce dalla dottrina accennata. Punto importantissimo è quello del fondamento del diritto consuetudinario. Esso sarebbe un diritto spontaneo e quindi non posto da alcuna fonte e perciò non riposante su alcuna norma fondamentale e precisamente su

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.

Nolary Public Lengmissioner of Oaths
7, Left Street, dormit ORM 3148
146 Flath of St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
146 Flath of St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
Feel, Oath of St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
Feel St. August St. Augus

²⁸ Cfr. Monaco, op. cit. Pag. 73.

quella norma relativa alla produzione giuridica che la contempla quale fonte di diritto internazionale²⁹.

n I vari soggetti internazionali, secondo la comune terminologia, sono gli enti o le persone giuridiche e non le persone fisiche. Gli Stati hanno una propria organizzazione attraverso la quale acquistano il potere di volere e di agire e, conseguentemente, la possibilità di avere una propria capacità e personalità giuridica. L'ente Stato esiste per la sua organizzazione, si conosce e si definisce attraverso la sua organizzazione; e poiché d'altra parte ogni ordinamento giuridico procede in modo autonomo alla determinazione ed alla definizione dei suoi soggetti, ne deriva che è solo dall' esame delle norme internazionali determinanti l'organizzazione dei soggetti internazionali che può apprendersi come questi vadano concepiti e definiti³⁰. Il Balladore Pallieri, professore ordinario di diritto internazionale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha scritto che: "Uno Stato, quando sorge, si costituisce con propri organi, propri istituti, attribuisce a sé medesimo la personalità giuridica, la concede ad altri enti che ammette a partecipare all' esercizio di funzioni sovrane, disciplina la competenza di ciascun organo e di ciascun ente nei confronti degli altri; ha insomma una sua organizzazione da se stesso creata, e che vale come tale nel suo diritto interno. Anche



30 Cfr. Biscottini, Volontà ed attività dello Stato nell'ordinamento internazionale, in «Riv. di dir. internaz. », 1942, pag. 3 e segg.

²⁹ Cfr. Ago, Divitto positivo e diritto internazionale, in Scritti in onore di Perassi. 1. pag. 58. richiamandosi, fra gli altri, a Ross. A textbook of international law, London 1947, pag. 95, il quale pone in luce l'ambiguità del conceπo di dirino positivo.

la Santa Sede ha una sua organizzazione derivata dalle norme divine e canoniche; anche gli insorti hanno una loro organizzazione, da essi datasi, e per cui mezzo agiscono e imperano nei territori ove l'insurrezione è scoppiata; anche gli Stati vassalli hanno una organizzazione propria derivata dagli Stati da cui dipendono, e, comunque, costituitasi per un rapporto interno, non per un rapporto internazionale. L' esistenza di codesta organizzazione interna, e già lo vedemmo, è imprescindibilmente richiesta dall'ordine internazionale per l'acquisto della personalità, perché questa è concessa solo agli enti, alle organizzazioni già in fatto formatesi e costituitesi: lo Stato non è soggetto internazionale finché non si sia in fatto costituito; gli insorti non sono tali per il diritto internazionale finché non si siano in fatto organizzati. I soggetti internazionali non incontrano, inoltre, come pure abbiamo già posto in luce, alcun limite internazionale nel darsi la loro organizzazione interna; non solo, ma essi conservano sempre la piena libertà di modificare o trasformare tale loro costituzione. Si noti, tuttavia, che è erroneo parlare, come spesso si fa, di un diritto internazionale degli Stati di costituirsi e di organizzarsi liberamente. In realtà non si tratta né di un diritto né di una Potestà né di una facoltà, ma di semplice libertà di fatto." 31.

L) La Comunità internazionale non ha norme che possano conferire la personalità giuridica e nemmeno possono esisterne.

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Notary Public & Commissioner of Oaths
7, Mill Street, Cormi ORM 3108
7, Mill Street, Valletta V.I. 1483
6, 71443808 21498470 Mob. 9949286
Email: notagius@maltanet.net

³¹ Ctr. Balladore Pallieri. Diritto Internazionale Pubblico, VIII Edizione, Giuffrè Editore, Milano 1962, da pag 123 a 125.

essendo la personalità o soggettività giuridica un mero concetto scientifico ed, ancora, essendo, secondo Ago, « assurda l'idea di considerare la stessa soggettività come una situazione giuridica attribuita da un' apposita e specifica norma ». Secondo il Balladore Pallieri, i soggetti che posseggano i requisiti della sovranità interna, intesa come capacità di governo di esercitare effettivamente la propria potestà d'imperio su un determinato popolo, ed il requisito della sovranità esterna, intesa come parità nei confronti degli altri Stati, automaticamente fanno parte della Comunità internazionale, in quanto essa " è una Comunità obbligatoria per tutti gli enti che si trovino in date condizioni, nel senso che il possedere certi requisiti importa senz'altro e senza possibilità di divergente volere, l'appartenenza alla Società." 32. Erronea, pertanto, è la teoria del Perassi, secondo il quale un altro elemento è ancora necessario per l'acquisto della personalità internazionale: quello che l'ente si trovi in una relazione di sociabilità con gli altri membri della Comunità internazionale. Con questa ambigua espressione si vuole intendere che l'ente difetta di personalità internazionale quando non ha in fatto e materialmente la possibilità di intrattenere rapporti sociali con gli altri soggetti internazionali. Se l'ente è del tutto indipendente da altri, o sovrano, è chiaro che la eventuale mancanza di sociabilità può dipendere, non più da cause materiali o oggettive, ma solo da un suo atteggiamento

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Motary Public & Commissioner of Oaths
Mill Bfreet, Qormi ORM 3108
MILLOID Street, Valletta VIT 118.
Tel 71443808 21498470 Mob. 99493286
Email: notagus@maltanet.net

³² Cfr. Balladore Pallieri, op. cit. Pag. 105.

soggettivo per il quale relazioni internazionali non voglia appunto intrattenere. Oppure, può dipendere da un atteggiamento soggettivo altrui, in quanto relazioni di quel genere gli altri soggetti internazionali non vogliano con esso intrattenere. Se vi è, come ha affermato nelle sue ultime opere anche il Perassi, una norma generale che attribuisce la personalità all'ente che si trova determinate condizioni, indipendentemente da manifestazione di volontà sua o dei preesistenti soggetti internazionali, è inconcepibile e contraddittorio dire che la personalità si acquista solo attraverso il riconoscimento degli altri soggetti di diritto internazionale33. Ciò è assurdo perché il riconoscimento è un atto con cui un soggetto di diritto internazionale dichiara di aver accertato l'esistenza di una determinata situazione di fatto o di diritto. Siccome la situazione considerata è un evento già verificatosi nell'ordinamento internazionale, questo fa dipendere dal riconoscimento la conseguenza che lo Stato riconoscente non possa in seguito negare l'esistenza di quella situazione di fatto o di diritto e sia perciò tenuto a serbare il contegno che le norme vigenti impongono di fronte all'esistenza di simile situazione. Il riconoscimento vale come sintomo della linea di condotta che un soggetto di diritto internazionale si propone di fronte una data situazione di fatto o di diritto. Ma è chiaro che potrà unicamente trattarsi della condotta politica dello Stato e che la prestazione



³³ Cfr. Balladore Pallieri, Diritto Pubblico Internazionale, VIII Edizione, Giuffrè Editore.

del riconoscimento o il suo rifiuto avranno conseguenze soltanto politiche. Si capisce perciò come la volontà di riconoscere o meno dipenda dalla valutazione discrezionale dello Stato interessato. Il quale procederà o meno al riconoscimento a seconda che la nuova situazione non leda, oppure leda, i propri diritti o i propri interessi. Così uno Stato, pur costatando che il governo che si è istaurato in un altro Stato abbia tutti i requisiti per essere considerato il governo di tale Stato può, tuttavia, non riconoscerlo. Così comportandosi, lo Stato considerato non prestando il consenso politico al nuovo ente gli dimostra di non volere intrattenere rapporti amichevoli con esso. Conseguentemente, il riconoscimento degli altri soggetti di diritto internazionale non è un elemento costitutivo della soggettività internazionale³⁴. È inaccettabile, comunque, la teoria del riconoscimento costitutivo. Tale tesi è quella che vede il riconoscimento come accordo. Certo è che se il riconoscimento è configurato come accordo esso ha effetti unicamente tra le parti, e, pertanto, non può avere effetti verso i terzi, i quali potranno continuare a rimanere indifferenti di fronte a tale accordo. La teoria del riconoscimento con effetti costitutivi è inaccettabile, anche, per il semplice fatto che il diritto internazionale si forma unicamente in virtù di singoli accordi fra soggetti di diritto internazionale. Il riconoscimento è un semplice atto giuridico unilaterale che conferma la venuta in esistenza di un'autorità sovrana. La Corte

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Pr., J.
Notary Public & Commissioner of Oaths
7 Mill Street Addmi ORki 3:00
ALC
ALC
214,3608 21498470 Mob. 99433286
France Frail: notagius@mattanet.net

³⁴ Cfr. Parere pro-veritate di Umberto Fragola, professore di diritto amministrativo nell'Università di Napoli, Istituto della Stampa, Napoli 1956, pagg. 29 e 31.

di Cassazione Italiana, infatti, con sentenza n. 468/1975 ha stabilito che un atto di diritto privato formato in uno Stato non riconosciuto dalla Repubblica Italiana (in questo caso la Repubblica di Taiwan, ndr.) può avere efficacia nel territorio italiano per il semplice fatto che esso si è formato nel territorio di uno Stato sovrano. Ancora, a Montevideo, nel 1933, è stata approvata una convenzione sui diritti e sui doveri degli Stati nella quale si dice che l'esistenza politica di un soggetto di diritto internazionale è indipendente dal riconoscimento degli altri Stati e che, anche prima del riconoscimento, il soggetto di diritto internazionale si considera esistente a pieno titolo. Ancora, in una risoluzione dell'Institut de Droit International del 1936 si ribadisce il carattere non costitutivo del riconoscimento internazionale. Uguale affermazione è stabilita nella Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani adottata a Bogotà il 30 aprile 1948. È pacifico, comunque, che il riconoscimento unilaterale o bilaterale non avrà mai efficacia erga omnes. In realtà il vero significato del riconoscimento è politico. Per quanto riguarda la forma con cui il riconoscimento può essere prestato, bisogna avvertire che non esistono prescrizioni assolute, cosicché esso può compiersi in qualsiasi forma, ossia in forma scritta, in forma tacita o in forma orale. Citiamo alcune esempi della pratica internazionale. Gli Stati Uniti d'America hanno sempre energicamente asserito che la loro esistenza quali soggetti internazionali deriva dalla proclamazione di indipendenza e non

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Notary Public & Commissioner of Oaths
7, Mill Street, Corni ORM 3108
146 Hathro St. Lucia Surett Valletts VLT 1483
MAC 3809 24458470 Mob. 39493266
Emply riotagius@mattamet.net

dal successivo riconoscimento effettuato dal Regno di Gran Bretagna e di Irlanda. Egualmente esplicita la dichiarazione, in data 1 maggio 1864 del ministro argentino a Lima (Brunns, serie B, sectio I, tomus 1, pag. 145); «Le repubbliche del Sud America appartengono alla Comunità delle Nazioni cristiane che si governano da se stesse conformemente al diritto internazionale. Esse esistono in virtù del proprio diritto, né lo Stato da cui si sono separate può in alcun modo negare la loro esistenza, asserendo la inesistenza di trattati o la mancanza di un esplicito riconoscimento». In modo del tutto identico si è espresso l' incaricato d' affari peruviano all' Equador (16 maggio 1864, cit. in Brunns, serie B, sectio I, tomus 1, pag. 146). « L' indipendenza ed i diritti costituzionali degli Stati non derivano la loro origine dai trattati, ma dalla stessa esistenza degli Stati, e sono garantiti dai principi del diritto internazionale ». Non la personalità interna, ma proprio la personalità internazionale è in questi esempi direttamente fatta derivare dalla esistenza stessa degli Stati. Il Bushe-Fox (in «B.Y.B. of intern. law», 1932, pag. 39) ricorda una interessante sentenza inglese (caso Vrissarri Clement), la quale decise che anche gli Stati non riconosciuti « possono dimostrare con prove che essi sono di fatto Stati indipendenti, però nonostante vivano secondo le proprie leggi e difendano, con la propria forza, la loro indipendenza debbono osservare le regole della giustizia verso i sudditi degli altri Stati ». Agli Stati non riconosciuti la citata sentenza richiede,

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Hotery Public & Commissioner of Oaths
7, Well Street, Quantitation 3108
7, Well Street, Valletta VLT 1183
61, 21,93608 21498470 Mob. 99493286
Finall: notagius@maltanet.net

dunque, un comportamento conforme al diritto internazionale, come l' osservanza delle norme riguardanti i sudditi degli altri Stati; inoltre, l'anzidetta sentenza tiene conto della loro esistenza; ossia, in conclusione, afferma chiaramente che lo Stato, ancorché riconosciuto, è da considerarsi soggetto di diritto internazionale. La sentenza l'agosto 1929 del tribunale arbitrale misto tedesco-polacco (« Z. fur aus. off. Recht und Volk », 1931, p. 14) afferma: « Lo Stato esiste di per se stesso, e il riconoscimento è null'altro che una dichiarazione della sua esistenza ». È pure da rilevare che venne concordemente considerata come riconoscimento formale del Manciukuo la seguente espressione contenuta nella dichiarazione giapponese del 15 settembre 1932: « ... il Giappone ha constatato il fatto che il Manciukuo, per volontà dei suoi abitanti, si è liberamente formato e si è costituito come uno Stato indipendente ... ». È chiaro che se per ammettere un nuovo soggetto nella Comunità internazionale fosse necessaria una apposita manifestazione di volontà diretta a riconoscerlo come soggetto internazionale, la dichiarazione ora citata non sarebbe stata sufficiente, essendosi il Giappone limitato alla constatazione dell'esistenza di fatto del nuovo Stato. Né la formula che abbiamo ora citata è inconsueta nella pratica internazionale; essa si rinviene in moltissime altre dichiarazioni, e così, per citarne una sola, nel preambolo al trattato delle minoranze tra le Grandi potenze e lo Stato serbocroato-sloveno si legge: «Il Principe Reggente di Serbia ed il

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Notapp Public & Commissioner of Oaths
This Street, Ooming RM 3108
14 Fig. 127 Lucia Street, Valletia VLT 1183
LL. 1443002-1498470 Mob. 95493286
Emair, notagius@maltanet.net



Governo Serbo hanno costituito l'unione serbo-croato-sloveno, conseguentemente si è formato il Regno serbo-croato-sloveno (Jugoslavia, ndr.), che assume la sovranità sui territori abitati da detti popoli». Anche qui è dalla constatazione di un fatto avvenuto che prende le mosse l'atto internazionale, ed è da quel fatto direttamente derivare conseguenze si fanno internazionali. Le medesime conclusioni possono indirettamente anche da casi verificatisi nella pratica internazionale. Nel 1885, il Re Leopoldo II dei Belgi notificò alle potenze che i possessi dell' associazione internazionale del Congo passavano sotto la sovranità dello Stato indipendente del Congo, che egli ne assumeva la corona, e che l'unione tra il Belgio e il Congo sarebbe stata puramente personale. Si trattò, dunque, di una semplice dichiarazione unilaterale, con la quale si avvertivano gli altri soggetti della creazione e dell'esistenza del nuovo Stato. Sia in questo come in altri, casi più recenti, ad esempio, la creazione dello Stato di Islanda (1918), gli Stati interessati dimostrarono chiaro di ritenere che il nuovo Stato esistesse per l'ordine internazionale in conseguenza della medesima organizzazione e indipendenza interna da esso conseguita, non già in conseguenza del beneplacito delle terze Potenze. Nessuno Stato al mondo sostenne che il territorio dell' Islanda, dopo la proclamata unilaterale indipendenza, avrebbe potuto essere considerato dagli Stati, che l' Islanda non avevano riconosciuto, come territorio nullius o appropriabile dal primo

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., J.
Notary Public & Commissioner & Oaths
7 Mill Street, Durpi GRM 3 PR
7 Mill Street, Durpi GRM 3 PR
7 Mill Street, Durpi GRM 5 PR
7 Mill Street, Valistic 1443, page 24, 1483, page 24, 1483, page 24, 1483, page 24, 1483, page 24, page 24,

abbandonato perché dall'antico sovrano, Danimarca, o perché il nuovo Stato difettava di riconoscimento internazionale. Esplicitamente il governo inglese nella sua risposta a un questionario della commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite affermava (Etude préparatoire relative à un projet de déclaration des droits et des devoirs des Etats, 1945, pag. 52) che: «L'esistenza di uno Stato non deve essere considerata dipendente dal riconoscimento, ma dalla questione di sapere se riunisce in fatto le condizioni che creano il dovere di riconoscere». E la Carta di Bogotà (1948) recita all' art. 9, ripetendo quanto la precedente convenzione di Montevideo aveva enunciato all' art. 3; «L'esistenza politica di uno Stato è indipendente dal riconoscimento dagli altri Stati. Anche prima di essere riconosciuto, lo Stato ha il diritto di difendere la sua integrità e la sua indipendenza, di assicurare la sua conservazione e la sua prosperità, e in conseguenza di organizzarsi come meglio crede, di legiferare sui suoi interessi. di amministrare i pubblici servizi e di determinare la giurisdizione e la competenza dei suoi tribunali. L'esercizio di questi diritti non ha altro limite che l'esercizio dei diritti degli altri Stati conformemente al diritto internazionale»35. Oggi, come già detto, gran parte della dottrina internazionalista attribuisce al riconoscimento il solo effetto dichiarativo. Il Conforti, seguendo l'opinione del Quadri, mette in luce come

Dr. ANTOINE AGIUS, LL. J. Notary Public & Cammission Taths T. Mitt Street, Commi DR. T. Mitt Street, Notarian Stree

³⁵ Cfr. Balladore Pallieri, op. cit., pagg. 101, 102, 103, 104.

nella pratica delle relazioni fra gli Stati, il riconoscimento abbia valore esclusivamente politico. Esso indicherebbe la volontà di uno Stato di instaurare dei rapporti diplomatici e commerciali in altre parole, di cooperare con lo Stato di nuova formazione. Il Giuliano sostiene che il riconoscimento non avrebbe altro effetto quello di confermare la preesistente personalità internazionale dello Stato. Secondo Brownlie, attribuire il valore costitutivo al riconoscimento porterebbe ad un risultato inaccettabile: in pratica si dovrebbe ammettere che l'esistenza di un determinato Stato è il frutto di un accordo o di una concessione da parte degli altri Stati, laddove è evidente che i requisiti per il riconoscimento di uno Stato come soggetto della Comunità internazionale sono chiaramente definiti dal diritto internazionale. Essi sono i caratteri dell' effettività e dell' indipendenza. A questo proposito è da ricordare anche un passaggio della sentenza arbitrale del giudice TAFT nella controversia relativa al caso Tinoco tra il Costarica e la Gran Bretagna, laddove egli afferma che «il non riconoscimento da parte di altri Stati di un governo che pretenda di avere una personalità internazionale, rappresenta di solito una prova adeguata del fatto che esso non abbia raggiunto quel grado di indipendenza e di controllo che lo legittima ad essere considerato tale secondo il diritto internazionale. Ma quando tali Stati fanno dipendere il riconoscimento o meno di un governo dall'accertamento non già della sua sovranità de facto e

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Notary Public & Commissioner of Oaths
Mill Street, Comm. CR.M. 3:08
Anti-Street, Comm. CR.M. 3:08
Tel. M443808 21498470 Mob. 95493286
Email: notagius@mallanet.nel



della sua completa capacita di controllo, ma dalla illegittimità o irregolarità della sua origine, il loro rifiuto di riconoscere perde parte del suo valore probatorio per quanto riguarda il problema visto sotto il profilo del diritto internazionale»³⁶. La realtà delle relazioni fra gli Stati mostra come il riconoscimento sia legato a considerazioni squisitamente politiche, ponendosi, cioè, come atto discrezionale. Ciò emerge chiaramente dalla Risoluzione di Bruxelles adottata dall'Istituto di Diritto Internazionale, (Ann. IDI 1936, II, pag. 305), nella parte in cui si legge che «non esiste in diritto internazionale né un obbligo, né un divieto di riconoscimento»

M) Per quanto concerne il nome dato allo Stato, nel nostro caso Stato di Antarcticland, con assoluta tranquillità possiamo affermare che ciascuno Stato può denominarsi repubblica, principato, regno, impero o come altrimenti preferisca senza mai commettere un atto illecito internazionale. Non vi è, in altre parole, alcuna norma di diritto internazionale che consenta o che vieti di portare una data denominazione e correlativamente non vi è alcun dovere di riconoscere la denominazione altrui. Il significato di tali denominazioni è essenzialmente politico. Tutte le questioni relative al riconoscimento delle denominazioni degli Stati restano sul terreno politico, non producono alcun effetto giuridico e non autorizzano gli Stati a ricorrere ad atti lesivi dei diritti dello Stato che abbia unilateralmente assunto un

D. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.

O. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.

Mily Street, Qormi OPH3 3198

146 Fall No.Z. St. Lucia Street, Valietta VLT 1183

Tel. 21443808 21499470 Mob., 99433286

Email: notagius@mattanet.net

³⁶ Cfr. Diritto Internazionale Pubblico, VIII Edizione, Simone, 2009, pagg. 86 e 87.

determinato titolo, e nemmeno lo Stato che ha assunto una determinata denominazione è autorizzato a commettere atti lesivi contro quelli che la detta denominazione non riconoscono. Nessuna pretesa giuridica e nessuna tutela internazionale esiste in questo campo. Gli Stati Uniti d'America, in un trattato concluso il 3 agosto 1783 con la Svezia, furono denominati « Stati Uniti del Nord America », anziché Stati Uniti d'America come impone la sua costituzione. Il trattato fu egualmente ratificato, ma i negoziatori furono autorizzati a richiedere che fosse apportata al trattato la necessaria correzione. Ancora, non esiste, come per la denominazione, nel diritto internazionale, un diritto di uso esclusivo della propria bandiera e la eventuale lesione di tale diritto non costituisce di per sé un atto illecito internazionale. L' ordine internazionale, pertanto, si disinteressa e non riconosce alcun diritto a portare o ad usare in modo esclusivo i titoli, le denominazioni ed i segni distintivi dei soggetti di diritto internazionale³⁷.

N) Il diritto pubblico teorizza l' istituto giuridico della sovranità, insieme al territorio, al governo ed al popolo, come uno degli elementi costitutivi dello Stato. Tale assunto, tuttavia, ha incontrato delle eccezioni che vedono riconosciuta la sovranità anche in capo a soggetti privi di un territorio o di un popolo, come per esempio il Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM),



³⁷ Cfr. Balladore Pallieri, Professore Ordinario di Diritto Internazionale nell' Università Cattolica del Sacro Cuore, nell' opera Diritto Internazionale Pubblico, ottava edizione, Giuffrè Editore, Milano 1962.

l' Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e la Santa Sede³⁸. Il diritto internazionale ritiene responsabili della gestione di un soggetto di diritto internazionale quelle persone, come il Capo di uno Stato o i membri di un Governo, che hanno il potere di vincolare lo Stato di fronte ai terzi. Stato sovrano e Stato indipendente sono sinonimi, ciò significa che lo Stato sta in posizione di uguaglianza giuridica con gli altri Stati Sovrani. All'esercizio effettivo della sovranità, nell'ambito di un territorio, il diritto internazionale collega il diritto dello Stato sovrano a non essere invaso da Stati terzi ed al suo dovere di non invadere il territorio altrui. Altro diritto discendente dall'esercizio della sovranità è quello di proteggere i propri cittadini che si trovino nel territorio di un altro Stato³⁹. L' esercizio della sovranità dello Stato incontra dei limiti di fatto e di diritto. I limiti di fatto derivano dall'impossibilità dello Stato di controllare in maniera capillare i vari aspetti della vita del paese; mentre i limiti di diritto, che derivano dall'ordinamento internazionale, impongono allo Stato sovrano di assicurare, con la sua politica, la coesistenza pacifica fra gli Stati e la tutela dell' individuo, in nome dei diritti umani. Lo jus majestatis dello Stato si estende su tutto il suo territorio, ivi comprese le acque interne e marittime, così dette territoriali, nonché lo spazio aereo ad essi sovrastante. Gli enti dello Stato agiscono nell'ambito del proprio territorio e

Dr. ANTOINE AGIUS, LL. D., Ph. J.

Antoine & Certimissioner of Oaths

Mill Street, Germi GRM 1991

Anti-Street, Vallette VIT 1483

Fel. 21443808 21458470 Min., 99453286

³⁸ Cfr. Barbera e Fusaro, *Corso di diritto pubblico*. Il Mulino, Bologna, 2001, pagg. 47 ss. 39 Cfr. Cassese, Diritto internazionale, Il Mulino, Bologna, 2003, pagg. 101 ss.: Iadecola, Diritto costituzionale italiano-europeo, Laurus-Robutfo, Ostia Antica, 2002, IV, pagg. 155 ss.

nei confronti della propria comunità. In questo modo l'ordinamento internazionale garantisce ad un ente statale lo svolgimento indisturbato delle proprie funzioni nei confronti di tutti gli altri soggetti. Per indicare l'insieme del contenuto della situazione giuridica soggettiva attribuita agli Stati, la dottrina italiana utilizza l'espressione "sovranità territoriale". Nei paesi anglosassoni, invece, si usa il termine "territorial sovereignty", che significa diritto sovrano dello Stato sul proprio territorio; mentre il termine "jurisdiction" indica il diritto, che la comunità internazionale riconosce a ciascun Stato, di svolgere in via esclusiva le funzioni sovrane sul proprio territorio. Tra gli Stati indipendenti, il rispetto della sovranità territoriale costituisce la base dei rapporti internazionali. Infatti, la norma internazionale impone l'obbligo agli Stati di astenersi dal compimento di qualsiasi attività comportante svolgimento di pubbliche funzioni in territorio altrui. Conseguentemente, solo gli atti pubblici emessi dallo Stato, nell'ambito del proprio territorio, per regolare la vita sociale della propria comunità sono opponibili a tutti gli altri Stati. Operano in questo caso le regole internazionali che garantiscono agli Stati l'immunità giurisdizionale in relazione ai loro atti jure imperii.

O) L' esercizio del possesso virtuale è legittimo quando il possessore, con mezzi ordinari, può impossessarsi materialmente del bene. L'esercizio del possesso virtuale corrisponde all'esercizio del possesso di solo animus del bene. La relazione

Dr. ANTONNE AGRUS, LL.D., Ph.D.
Antary Public & Certanissioner of Oaths
A. Mill-Street, Gorni QRR: 3108
11.00 ALE
Email: notagius@maitanel.net
Email: notagius@maitanel.net

fra la cosa ed il possessore non esige l'insistenza fisica continua del possessore, ma soltanto la possibilità che, quando voglia, esso impieghi secondo le sue determinazioni l'oggetto del possesso, da lui mantenuto e continuato finché altri non glielo sottragga. Il potere sulla cosa implica un vasto concetto di possibilità di signoreggiare la cosa, che dal materiale contatto può eventualmente prescindere, purché tra la persona e la cosa non si frappongano ostacoli gravi e duraturi tali da impedire un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale 40. Per la conservazione del possesso, acquisito animo et corpore, non occorre la materiale continuità dell'uso, né l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del possesso, ma - salva l'ipotesi in cui risulti esteriorizzato da chiari ed univoci segni l' animus derelinquendi - è sufficiente che la cosa, anche in relazione alla sua natura e destinazione economico-sociale, possa ritenersi rimasta nella virtuale disponibilità del possessore, potendo il possesso essere mantenuto anche solo animo, purché il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il corpus quando lo voglia, ed essendo un particolare irrilevante, al fine di escludere la conservazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente al contenuto del diritto di proprietà, la circostanza che la manifestazione esterna dell'esercizio del possesso si sia modificata rispetto a quella originaria, ove la diversa utilizzazione del bene costituisca pur

DE-ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D., Actary Public & Commissioner of Oaths 7, Mill Street, Oormi ORM 3108
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
Tel. 21443808 21498470 Mob. 99493286
Email: notagius@maltanet.net

⁴⁰ Cfr. Cass, 23-10-69, n. 3470, rv. 343589, Cass, 2-12-72, n. 3479, rv. 361378.

sempre estrinsecazione di una delle molteplici facoltà di uso e godimento consentite al proprietario⁴¹. Quindi, la conservazione del possesso acquisito *animo et corpore non richiede* l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento ed esercizio del possesso, essendo sufficiente che il bene posseduto, in relazione alla sua natura e destinazione economico-sociale, possa ritenersi nella virtuale disponibilità del possessore, nel senso che questi possa quando lo voglia ripristinare il rapporto materiale con lo stesso. Ne consegue che, permanendo l'*animus*, il possesso perdura finché persista la possibilità di ripristino del corpus, la quale viene meno sia quando altri si impossessi del bene esercitando sullo stesso un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia quando, in relazione alla natura del bene, l'*animus dereliquendi* sia inequivocabilmente manifestato⁴².

P) Nel 1807, il Principe Fabian Gottlieb Von Bellingshausen, già dignitario del "Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme" presso il Gran Priorato Russo di San Pietroburgo ed ufficiale della Marina Russa, fu nominato dallo Zar Alessandro I comandante della sua segreta guardia personale, chiamata dalle stesse guardie per la durezza e freddezza d'animo dei suoi componenti "I Cavalieri di Ghiaccio". Nel corso degli

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Modery Public & Commissioner of Oaths
2, fill Street, Gorni GRM 3108
Frai N. 2. St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
Tel. Zyd3808 21498470 Mob. 99493286
Email: notagius@mattanet.net



Attinenza con il ns S.O.: riconoscimento di Stato

Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme

Cavalieri di Malta a San Pietroburgo (1798-1917)

⁴¹ Cfr. Cass. 14-3-88, n. 2440, rv. 458210, conf. Cass. 11-11-97, n. 11119, rv. 509734, 42 Cfr. Cassazione 19.4.1995, n. 4360, rv 491868; Cassazione 11.11.1997, n. 11119, rv 509734; Cassazione 6.9.1994, n. 7674, rv 487849; Cassazione 29.8.1998, n. 8612, rv 518494; Cassazione 15.7.1997, n. 6472, rv 506022; Cassazione 14.6.2000, n. 8120, rv 537598; Cassazione 3.5.1997, n. 3873, rv 504072.

anni questo fedelissimo corpo ebbe a proteggere in diverse occasioni lo zar dalle congiure di corte ed in particolare, nell' anno, 1818, il Principe Fabian Gottlieb Von Bellingshausen sventò e represse duramente, con l'ausilio determinante dei "Cavalieri di Ghiaccio" il tentativo di taluni ufficiali della guardia imperiale russa di rapire lo Zar Alessandro I e di rovesciare la dinastia dei Romanov, in occasione del Congresso di Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle è il nome francese della città tedesca di Aquisgrana. In Aix-la-Chapelle ebbero luogo tre conferenze: la prima nel 1668; la seconda nel 1748; la terza nel 1818. La terza, tenuta nell' autunno del 1818, fu in primo luogo una riunione delle quattro potenze alleate Gran Bretagna, Austria, Prussia e Russia per decidere la questione del ritiro delle truppe di occupazione dalla Francia e la natura delle modifiche da introdurre di conseguenza nei rapporti delle quattro potenze verso ogni altro e collettivamente verso la Francia. All'incontro parteciparono l' Imperatore Alessandro I di Russia, l' Imperatore Francesco I d'Austria e Federico Guglielmo III di Prussia. La Gran Bretagna era rappresentata da Lord Castlereagh e dal Duca di Wellington, l' Austria dal Principe di Metternich, la Russia dai Conti Capo d'Istria e Nesselrode, la Prussia dal Principe Hardenberg e dal Conte Bernstorff. Il Duca di Richelieu, per favore degli Alleati, era presente a nome della Francia. Dette circostanze sono state confermate dagli storici. Gli storici che hanno trattato detti argomenti sono stati a) Chapman Tim nell'

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.J..

Motary Pubrick. Commissioner of Oaths
Z. Mill Street, Dormi ORA: 5:108
145-Kd No 2 St. Lucia Street, Velletta W.T 1183
161, 21443308 21498470 Mob. 99493285
Email: notagius@maltanet.net



opera "Imperial Russia, 1801-1905", 2001. Routledge, b) Nolan Cathal J. nell' opera "The Greenwood Encyclopedia of International Relations: S-Z. The Greenwood Encyclopedia of International Relations, Cathal. 4", 2002. Greenwood Publishing Group, c) Palmer Alan (1974) nell' opera "Alexander I: Tsar of War and Peace." New York: Harper and Row. Ancora, detti storici hanno scritto che "A partire dal 1818, la visione di incomincia a cambiare. Alessandro nuovamente. cospirazione rivoluzionaria, tra gli ufficiali della guardia imperiale, ed un tentativo di rapirlo, mentre si reca al Congresso di Aix-la-Chapelle (sventato dai cavalieri del fedelissimo amico Fabian Gottlieb Von Bellingshausen), scuotono le fondamenta della sua visione del liberalismo. Al congresso, entra, fin dall'inizio, in stretto contatto con Metternich, e l'astuto austriaco è veloce ad approfittare del momento e dello stato psicologico dello zar. Non si tratta, comunque, di un voltafaccia improvviso. Infatti, benché allarmato dalle agitazioni rivoluzionarie, in Germania, Alessandro approva la protesta di Castlereagh, contro la politica di Metternich «governi alleati contro i popoli», come formulata nel decreto di Carlsbad, del luglio 1819, e depreca ogni intervento in Europa, di supporto «a coalizioni, il cui solo obiettivo sia l'assurda pretesa del potere assoluto». Lo zar dichiara, ancora, di credere in «libere istituzioni», ma con molti limiti. «La libertà», egli sostiene, «deve essere confinata nei

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.
Notary Public & Commissioner of Oaths
7, Just Street, Cormi QR31 3108
145 FM No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
141 5443808 21498470 Mab. 99493286
Email: notagius@maltanet.net

giusti limiti. E, i giusti limiti della libertà, sono i principi dell'ordine». L'apparente trionfo del disordine, che segna le rivolte di Napoli e Piemonte, combinate con l'aumento di sintomi di scontento, in Francia, Germania e persino in Russia, completano la conversione autoritaria di Alessandro. Nella solitudine della piccola città di Troppau, dove, nell'ottobre 1820, i potenti d'Europa si danno convegno, Metternich trova la strada, per cementare la sua influenza sullo zar. Il momento è ormai propizio. In gennaio, Alessandro ha ancora ipotizzato una libera confederazione degli stati europei, simboleggiata dalla Santa Alleanza - in opposizione alla politica dittatoriale delle grandi potenze della Quadruplice Intesa - ed ha ancora contestato il diritto d'intervento negli stati sovrani. Il 19 novembre, con la firma del protocollo di Troppau, il principio dell'intervento, allo scopo di mantenere lo status quo, è definito." Ancora, "nell' autumno 1825, con la motivazione ufficiale di far cambiare clima all'imperatrice, la cui salute peggiora continuamente, si trasferisce a sud, dove già si trova il grosso dell'esercito russo. Quando ormai tutto sembra andare verso uno scontro tra Russia e Impero ottomano, Alessandro muore, improvvisamente, a Taganrog, il 1° dicembre 1825, ufficialmente per polmonite acuta. È stato ipotizzato, da alcuni, che, in realtà, Alessandro I non sia morto, ma abbia inscenato tale fatto, allo scopo di potersi ritirare a vita privata. Secondo una versione di tali dicerie, l'ex zar avrebbe vissuto ancora

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Fra.J.
Motary Public & Commissioner of Oaths
7, Mil Street, Cormi GRM 3108
M6 Flow o St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
M1. 21443803 21458470 Mob. 99493286
Email: notagius@mallanet.net



lunghi anni, sotto le spoglie di un monaco eremita, di nome Fomič o Kuzimič, vivendo a Tomsk, una città della Siberia, fino al 1864. Tale versione è riportata nel racconto, incompiuto, di Lev Tolstoj, Memorie postume dello stareta Fedor Kuzimič. A supporto di tale teoria, suffragata anche dal maggior storico, vissuto in Russia, sotto il regno di Alessandro, Schilder, vi sarebbe, innanzitutto, il fatto che tutti erano a conoscenza delle crisi mistiche che, periodicamente, colpivano il sovrano che, più volte, avrebbe detto e scritto, ai conoscenti, di avere come unico desiderio di liberarsi dalla propria situazione, e fuggire dal mondo. La morte improvvisa, in un posto lontano dalla capitale e dalla Corte, il fatto che, chi l'ha visto morto, ha fatto fatica a riconoscere, in quel corpo, quello del sovrano, i rapporti anatomici, che non riportano lesioni, conseguenti a patologie pregresse di Alessandro, la deferenza che i successori di Alessandro I - Nicola I e Alessandro II - hanno, per tale monaco, e la testimonianza dell'ambasciatore inglese in Russia, che afferma di aver visto Alessandro I a bordo della nave dell'amico di sempre, il fedelissimo ammiraglio Fabian Gottlieb von Bellingshausen, dopo la sua presunta morte sono ulteriori elementi, su cui si basa la teoria di chi vuole Alessandro sopravvivere, almeno fino al 1836. Unico fatto certo è l'assenza delle spoglie dello zar, nella sua presunta tomba, aperta durante il periodo sovietico." La bibliografia ufficiale ci dice che "Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen in russo:

Dr. ANTOINE AGIUS, Lt. D., Ph.D.
Antary Public & Commissioner of Oaths
7 Anii Street, Gormi QRM 3:198
46 Flat No Z St. Lucia Street, Valletta V.I 118
Fel. 21443808 21498470 Mob. 99491286
Email: notagius@maltanel.net

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен - Faddej Faddeevič Bellinsgauzen (Saaremaa, 20 settembre 1778 - Kronstadt, 13 gennaio 1852) è stato un esploratore e militare russo. È stato un ufficiale della marina russa e comandante della seconda spedizione russa che circumnavigò il globo. Durante la navigazione scoprì l'Antartide. Bellingshausen nacque sull'isola estone di Saaremaa, iniziò la sua carriera in marina a soli 10 anni diplomandosi 8 anni dopo presso l'Accademia navale di Kronstadt. Nel 1796 affrontò il suo primo viaggio per mare diretto in Inghilterra, nel 1797 entrò nella flotta russa con il grado di guardiamarina. Dal 1803 al 1806 prestò servizio sulla nave Nadežda e prese parte alla prima circumnavigazione russa del globo comandata da A. J. Von Krusenstern (Ivan Kruzenštern). Dopo il viaggio venne promosso e comandò diverse navi sia della flotta baltica sia della flotta del Mar Nero. Nel 1819 lo Zar Alessandro I autorizzò una spedizione nei mari del Sud. La spedizione era composta da due navi: la Vostok, una corvetta da 600 tonnellate e 117 uomini di equipaggio e la Mirnyj, un vascello da trasporto da 530 tonnellate comandato da Michail Petrovic Lazarev e con a bordo 72 uomini. Nella terza settimana di luglio salparono alla volta di Portsmouth, Bellingshausen si incontrò a Londra con il presidente della Royal Society, Sir Joseph Banks che 50 anni prima aveva navigato insieme a James Cook e fornì alla spedizione russa libri e cartine per la navigazione. Il 5 settembre del 1819 le navi

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph. ...
Notary Public & Commissioner of Oaths
11 Stycet, Dormi ORM 5108
12 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
14 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
14 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
15 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
16 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
17 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183
18 Street, Valletta VLT 1183



lasciarono Portsmouth e alla fine dello stesso anno giunsero in vista della Georgia del Sud, da qui si diressero verso sud-est circumnavigando le isole Sandwich meridionali. Il 26 gennaio 1820 attraversò il Circolo Polare Antartico, il primo attraversamento dopo quello di Cook del 1773, dai diari di bordo risulta che il giorno seguente arrivò a 20 miglia dall' Antartide che avrebbe dovuto avvistare ma probabilmente scambiò per un iceberg. Il 22 febbraio le due navi incontrarono una tempesta molto forte che durò incessantemente per tre giorni con forti nevicate e il ghiaccio che congelava le cime e la velatura impedendo la visibilità, Bellingshausen decise quindi di fare rotta verso nord e l' 11 aprile 1820 la Vostok entrò nel porto di Sydney seguita otto giorni dopo dalla più lenta Mirnyj. Dopo un mese le due navi salparono per una crociera esplorativa nei mari dell' Oceano Pacifico tornando a Sydney dove gli giunse la notizia che William Smith, capitano di una baleniera britannica aveva avvistato un gruppo di isole sul 67° parallelo che chiamò isole Shetland Meridionali. Le due navi salparono l'11 novembre 1820 in direzione sud arrivando all' Isola Macquaire l'ultima settimana di novembre, le due navi oltrepassarono il Circolo Polare Antartico e il 21 gennaio avvistarono terra, un'isola che fu chiamata îsola di Pietro I, il 28 gennaio avvistarono nuovamente terra, questa volta fu chiamata costa Alessandro, (l'attuale isola Alessandro) connessa con la terraferma tramite la banchisa. Bellingshausen si diresse poi



verso nord e arrivò a Rio de Janeiro in marzo. Il 4 agosto le due navi rientrarono a Kronštadt dopo due anni e 21 giorni di navigazione e con la perdita di tre uomini." A Bellingshausen sono intitolati: Mare di Bellingshausen, un mare dell'Antartide; l' Isola di Bellingshausen, un'isola nella Georgia del Sud; l' atollo di Bellingshausen (più noto, però, come Motu One): un'isola dell'arcipelago delle isole della Società; la Stazione di Bellingshausen una base antartica russa nell' Isola di Re George; le Isole di Faddej. Al ritorno della spedizione, nel 1821, lo Zar donò i territori scoperti dal Principe Fabian Gottlieb Von Bellingshausen all'Ordine e trasformò l' Ordine dei Cavalieri di Ghiaccio in Ordine Sovrano, per proteggere i possedimenti concessi dallo Zar all' Ordine medesimo. Nel trascorrere dei quasi due secoli, l' Ordine perse il controllo di gran parte del territorio del continente Antartico per questioni interne e per la difficoltà di difendere il proprio territorio dalle pretese territoriali di altre nazioni. La Gran Maestranza del Sovrano Ordine dei Cavalieri di Antarcticland e la Reggenza di Antarcticland si sono trasmesse, secondo il suo diritto magistrale, attraverso i discendenti di Fabian Gottlieb Von Bellingshausen, fino a S.A.S. il Principe Hans Gottlieb, figlio di Vater F. Gottlieb. Nel 2007, il Principe Hans Gottlieb, figlio di Vater F. Gottlieb, nominò suo successore, il Principe Giovanni Caporaso Gottlieb, nato a Terni (Italia) P figlio di Mario e della Principessa Francesca Gottlieb Von Bellingshausen, quale quarantaduesimo



Gran Maestro del Sovrano Ordine dei Cavalieri di Antarcticland e Reggente di Antarcticland. Ancora, in data 17 ottobre 2007, il detto Principe Giovanni Caporaso Gottlieb, attraverso la Suprema Corte di New York, notificò al Segretario Generale delle Nazioni Unite la rinuncia, in favore dello Stato di Antarcticland, dei territori del Sovrano Ordine dei Cavalieri di Antarcticland e precisamente quei territori compresi tra il Polo Sud ed il 60° S di latitudine e contenuti tra le longitudini 90° W e 135° W. In data 5 luglio 2011, il Principe Giovanni Caporaso Gottlieb, con decreto motu proprio, statuì di dividere in due settori amministrativi il territorio dello Stato di Antarcticland. Il primo settore fu chiamato Principato di Antarcticland, con capitale Capo Gott, ed al secondo settore fece assumere il nome di Principato del West Antarctic, con capitale Princeburg. Il detto Principe Giovanni Caporaso Gottlieb, con dichiarazione giurata, in data 5 luglio 2011, e con firma dichiarata autentica dal notaio Antoine Agius di Malta, rinunciò irrevocabilmente ai suoi diritti sovrani sullo Stato di Antarcticland e trasferì detti diritti al Supremo Consiglio di Reggenza, composto dalle seguenti personalità: 1) S.A.S. il Principe Rolando

; 2) S.A.S. il Principe

Eugenio

3) S.A.S. il Principe Cesare

Foggia. Improvvisamente, in data 6 luglio 2011, in spregio alle leggi ed al potere indipendente e sovrano del detto Supremo Consiglio di Reggenza, il nominato Rolando facente funzioni di Presidente del precitato Consiglio, con un atto unilaterale ed arbitrario, assunse il titolo ed i poteri di Re di Antarcticland. In pari tempo, il Supremo Consiglio di Reggenza dello Stato di Antarcticland, con Decreto Legge 9 luglio 2012 n. 1, statuì, in danno del sig. Rolando , nato a

esistenti nel territorio dello Stato di Antarcticland; la perdita del titolo di principe e del trattamento di Sua Altezza Serenissima; l'assoluto divieto di fregiarsi delle insegne principesche; la revoca della fons honorum; la revoca dei titoli nobiliari da lui concessi in data anteriore al 23 novembre 2011; la revoca di tutte le sue cariche diplomatiche e politiche; la revoca della cittadinanza e la sua espulsione dal territorio dello Stato di Antarcticland. Inoltre, il detto Decreto Legge del 9 luglio 2012 n.

1, statuì, in danno della consorte e dei discendenti del detto Rolando Righetti, la revoca di tutti i titoli nobiliari e dinastici, la confisca di tutti i beni esistenti nel territorio dello Stato di Antarcticland e la revoca della cittadinanza.

D. ANTONE AGIUS, LL.D., Ph.D.

Mill Street, Oormi ORM 3108

146 Jai No Z St. Lucia Street, Valletta VLT 118.

Fel. 21443808 21493470 Mob. 99493286

Email: notagius@maltanet.net

..... "omissis" da questo punto della presente pagina, fino a tutta la pagina: 105 inclusa. -----

.......... "omissis" dalla precedente pag. 72 -----> fino a tutta la pag. n.: 105 e le righe omesse nella presente pagina n. 106 ----

CC) L' Ordine dei Cavalieri Ospitalieri di Terra Santa, di cui si parla nella prima Crociata e da cui trae origine il Sovereign Order of Saint John of Jerusalem *World Confederation*, fu fondato dal Beato Fra Gerardo de Sasso. L'Ordine, con i propri cavalieri, partecipò, nel 1099, alla riconquista di Gerusalemme ed il 15 febbraio 1113, per il suo esemplare comportamento nella vita di ogni giorno, ottenne pieno riconoscimento ed autonomia dalla Santa Sede, con la Bolla "Pie Postulatio Voluntatis" di Papa Pasquale II. I Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme furono a Cipro, a Rodi ed a Malta. Dopo la presa dell'isola di Malta da parte di Napoleone Bonaparte, la maggior parte dei cavalieri chiese ed ottenne la protezione dello zar di Russia Paolo I, il quale fu nominato 72° Gran Maestro del Sovrano Ordine. Dopo la morte dello zar Paolo I (1801), il di lui figlio, Alessandro I,

Dr. ANTONNE AGIUS, L.C.
Notary Public & Central Co. 13
7, Mill Specif, Contra UR
7, Mill Specif, Contra UR
76, Lucia Street, Vallett.
76, 1413808 2149847u Mab. 39453
Email: notagius@matlanet.net



essendo di religione ortodossa, restituì le insegne dell' Ordine al Papa, non volendo mantenere diritti ereditari su un Ordine costituito da cavalieri di religione cattolica. Dopo la stipula del Trattato di Aniens (1802), fu promulgata dai cavalieri una nuova costituzione dell' Ordine, nella quale si confermarono i diritti di pretesa del SMOM sull'isola di Malta. In data 25 Giugno 1955, S.A.R. il Principe Nicola de Ligny-Luxembourg de Lascaris Ventimille, in qualità di Protettore Gran Maestro, Jus Sanguinis, Magestatis et Honorum, dei Priorati Riuniti Autonomi e delle Commende Ereditarie del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri di Malta, iniziò a determinare una politica di riunificazione di tutti i rami dell' Ordine di Malta, che si erano formati dopo la rinuncia alla gran maestranza dello zar Alessandro I. Tale politica di riunificazione ebbe successo. Infatti, l' Unione Mondiale dei Priorati Autonomi elesse Gran Maestro dell' Ordine riunificato il menzionato Principe Nicola de Ligny-Luxembourg di Lascaris Ventimiglia dell'antica Dinastia Ardennes-Lorena. Il 25 giugno 1955, i Priorati Autonomi Riuniti e le Commende Ereditarie del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, chiamato anche di San Giovanni d'Acri, di Cipro, di Rodi e di Malta, vennero incorporati nella Federazione dei Priorati Autonomi. Il 25 Luglio 1955, S.A.R. il Principe Nicola approvò la Costituzione di detta Federazione. In data 3 Agosto 1962, il Gran Cancelliere Ereditario del Sovrano Ordine di Cipro. di Rodi e di Malta, S.E. Conte Michele Paolo Pietro De Valitch.

Deve intendersi:

in quanto lo SMOM verrà costituito in seguito, cioè solo l'anno dopo

Dr. ANTOME AGIUS, LL.D., Ph.D.
Notary Public & Commissioner of Oath
7, MIL Shrowt-Bormi QRM 3188
ONALE
16, 21443808 21498470 Mob. 99493281
Email: notagius@nattanet.net

si sottomise al Gran Maestro della Federazione Autonoma dei Priorati Autonomi. In data 22 Febbraio 1966, S.A.R. il Principe Nicola istituì, nella Città di New York, la Sede Magistrale della Federazione Autonoma dei Priorati Autonomi. Negli anni 1978-1979, la Federazione ottenne riconoscimenti ufficiali dal Michigan, (12 giugno 1978) e dallo Stato di Washington, (1 gennaio 1979). Dopo la morte del Patriarca Lorenzo Michel Pierre de Valitch e fino al 2009, l' Ordine fu retto da un luogotenente pro-tempore. Il 28 gennaio 2009 vennero convocati, in Roma, tutti i cavalieri della Federazione, già nominati, nel periodo 1986-1992, dal Patriarca Lorenzo Michel Pierre, i quali elessero Luogotenente Generale dell' Ordine, S.E. Gran Bali d'Ambasceria, Cav. Dr. Cesare , che è stato elevato, dal Sinodo della Pace, in data 1 giugno 2009, al grado di Gran Maestro della precitata Federazione. Il Gran Maestro Cesare ha approvato, in data 23 ottobre 2009, con decreto motu proprio, l' "Exarchate of Europe and Russia, FEDAP-SOSJJ *Knights of Malta* (U.S. Priorate, NY) Inc.". In detto esarcato sono confluiti la The Federation of the Autonomous Priories of the Order of Saint John of Jerusalem, Knights of Malta", la Federazione Autonoma dei Priorati Autonomi dell' Esarcato di Europa e di Russia ed i Priorati indipendenti. Nei giorni 6-7 ottobre 2012, in occasione del "Sinodo di incorporazione", venne confermato Gran Maestro dell' Ordine il Principe Cesare e l' Ordine medesimo ha assunto la denominazione di Sovereign

Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D.

Aparty Fubics Commissioner of Oaths
7 Mill Street, Gormi ORM 3108
7 Mill Street, Valletta VLT 118
146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 118
Fig. 21443808 21498470 Mob. 99493286
Email: notagius@maltanet.net

Order of Saint John of Jerusalem *World Confederation*
(Knights of Cyprus, Rhodes, Malta, St. Petersburg). In data 11
febbraio 2013, con decreto legislativo n. 1/2013 sull'ordinamento
costituzionale dello Stato di Antarcticland, è stata legittimamente
riconosciuta al Sovereign Order of Saint John of Jerusalem
World Confederation (Knights of Cyprus, Rhodes, Malta, St.
Petersburg) l'indipendenza dallo Stato di Antarcticland e la sua
proprietà piena ed esclusiva sul Principato di New Malta (ex
Burke Island, 73° 07'S, 105° 06' W).

..... "omissis" da questo punto della presente pagina, fino a tutta la pagina: 116 inclusa.

olary Public & Continuescours (Oaths)
Add No 2 St. Luciu Street, Veltetta V.T.1
61. 2144388 21498470 Kob, 99493286



.......... "omissis" dalla precedente pag. 109 -----> fino a tutta la pag. n.: 116 e le righe omesse nella presente pagina n. 117 --->

Dr. ANTOINE AGIUS, LE.E., FILLE.
Notary Public & Commissioner of Oaths
7, Mill Street, Oomi ORM 3198
AMERICANOT St. Edgia Street, Valiens VLT 319

TIZIA

BB) – Accerta e dichiara che il Sovereign Order of Saint John of Jerusalem "World Confederation", conformemente all' VIII Disposizione Finale della Costituzione dello Stato di Antarcticland, è soggetto di diritto internazionale indipendente, in tutto uguale ad uno Stato estero, e proprietario pieno ed esclusivo del Principato di New Malta (ex Burke Island, 73° 07'S, 105° 06'

CC) - Dispone l' esecuzione, nei modi e nei termini previsti dal diritto internazionale ed a cura e spese della parte interessata, del-

W).

la presente sentenza, avente gli effetti di sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana, ex art. 824 bis c.p.c., nel territorio degli Stati aderenti alla convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con Legge 19 gennaio 1968, n. 62.

DD) – Ordina all' Istituto Superiore di Diritto Nobiliare di Ragusa di pagare le spese e gli onorari sostenuti per dare esecuzione alla convenzione stipulata, in data 20 aprile 2013, registrata nello Sportello di dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di in data 24 aprile 2013, al n., serie 3, tra l'Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa e LL.LL.AA.SS. Cesare

, in qualità di rappresentanti costituzionali dello Stato di Antarcticland, conformemente al paragrafo o) di detta convenzione.

EE) – Ordina all' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa di pubblicare, a cura ed a spese dello Stato di Antarcticland, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l'estratto per copia conforme all'originale della presente sentenza divenuta irrevocabile.

Ragusa, lì 10 giugno 2013

1. Avv. Michele

Presidente

2. Avv. Giovanni

Giudice

3. Avv. Manuela

Giudice

TOUROPEA STATES OF THE STATES

Dr. ANT DINE AGIUS, LLD., Ph.D.
Notary Public & Commissioner of Oaths
7, Mill Street, Oomi QRM 3408
16 Flat No 2 St-Lucia Street, Weight WLT 1183
16. 2443046 24770470 Mob. 98493286
16. 2443046 24770470 Mob. 98493286
Empt Notagrus@maltanet.net

si allega:

1) originale del compromesso stipulato in data 20 aprile 2013, dell'Agenzia delle Entrate registrato nello Sportello di . , in data 24 aprile 2013, al n. Ufficio Territoriale di serie 3;

- 2) atto di accettazione di mandato arbitrale;
- 3) delibera di determinazione, ex art. 816 c.p.c., della sede dell' arbitrato;
- 4) conferimento delega, ex art. 816 ter, primo comma, c.p.c. agli atti di istruzione.

Ragusa, lì 10 giugno 2013

Avv. Michele

Avv. Giovanni

Avv. Manuela

Milling

Giudice

Giudice

Presidente



della Corte/Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa Il Cancelliere

Uff. Dott. Pietro Mineo



Deposito di Atto Originale

Io qui sottoscritto Dott. CESARE

elettivamente domiciliato agli effetti del presente atto, per l'Europa, presso lo Studio

del Notaio Antoine Agius, corrente in

— Valletta

(Malta), in nome, per conto e nell'interesse dello Stato di Antarcticland,

DEPOSITO

originale della sentenza di primo grado, iscritta al n. 3/2013 del Registro Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, pronunciata in Ragusa, nella Via , in data 10 giugno 2013, dal Tribunale Civile Internazionale – Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, avente gli effetti di sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana, ex art. 824 bis c.p.c.

In fede.

Valletta (Malta), li

4-7-13

Dott. Cesare

La presente documentazione in copri formata di no 121 pagni sente e di sum 120 pagne unallate el conforma alle orgal doranto deposatato e regulato poi miei alle orga il 4 dei Lalgio 2013 selocado Le leggi di Molhi Dr. ANTOINE AGIUS, LL.D., Ph.D. Notary Public & Commissioner of Oaths 7, Mill Street, Qormi QRM 3108 146 Flat No 2 St. Lucia Street, Valletta VLT 1183 Tel. 2144J808 21498470 Mob. 99493286 Email: notagius@maitanet.net Legalisation Certificate For the legalisation of the signature of: Dr. Antoine Agius **Notary Public** Same Ministry of Foreign Affairs, Valletta Malta Dated: 05 JUL 2013 No: 88119 Seal / S alisation Officer Apostille Certificate Convention de La Haye du 5 octobre 1961 1. Country: Matta This public document 2, has been signed by Dr. Antoine Agius 3, acting in the capacity of Notary Public 4. bears the seal / stamp of Same Certified 5. at Ministry of Foreign Affairs, Valletta 6. the 05 JUL 2013 7. by Paul Radmilli Legalisation Officer 10. Signature